

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, paragrafo 4 che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la nota della Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente Biodiversità - Unità Conservazione della Natura protocollo Ref.Ares(2025)1182686 del 14 febbraio 2025 trasmessa alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, inviata alle Regioni dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e registrata agli atti dell'Ente con Prot. 0164925.E del 19 febbraio 2025 in cui viene posticipata di una decade l'inizio della migrazione prenuziale per alzavola (*Anas crecca*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*) e cesena (*Turdus pilaris*);
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare:
 - l'art. 18, commi 1 e 1 bis, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno

al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

- l'art. 18, comma 2, modificato dall'art. 11-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 - convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"* - che ha introdotto la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nel predetto comma 1 previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione;

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli

orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;

- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste, altresì:

- la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Abrogazione della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE"" con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
 - l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
 - l'art. 56, comma 2, secondo il quale "il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari

delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati”;

- il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 a seguito dell’esito favorevole della procedura di valutazione d’incidenza (VIncA), ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE” dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico si richiamano:
 - il punto 2 “Pianificazione delle azioni gestionali per le principali specie di fauna stanziale di interesse venatorio”, che per la pernice rossa (2.1) e la starna (2.2) obbliga alla predisposizione di specifici piani di gestione di durata quinquennale all’interno dei quali dettagliare la programmazione e le modalità di realizzazione delle attività gestionali compresa la redazione di piani annuali di prelievo sostenibili;
 - il punto 4 “Altre specie oggetto di prelievo venatorio e prelievi in deroga”, dove vengono trattati, tra le altre specie, il merlo, la tortora, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia;
 - il punto 5 “Gestione venatoria delle specie migratrici di interesse conservazionistico”, dove vengono trattate, tra le altre specie, la tortora e la quaglia con indicazioni che prevedono, in modo particolare, la conservazione, il ripristino e la gestione degli ambienti idonei per la specie durante

la riproduzione e le migrazioni, il contrasto all'inquinamento genetico e l'analisi di campioni rappresentativi di dati di carniere;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide";
- il Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023, che ha prorogato la validità del Piano faunistico venatorio regionale fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;
- le proprie deliberazioni n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000" e n. 1562 dell'8 luglio 2024 "Ampliamento della rete dei siti Natura 2000";

- la propria deliberazione n. 1813 del 23 ottobre 2023 "Direttive per l'abilitazione al prelievo venatorio della specie moretta '*Aythya fuligula*'";
- la propria deliberazione n. 2340 del 22 dicembre 2023 "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino di cui alla delibera di Giunta regionale n.748/2019 - Proroga durata";
- la deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012 "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- il Piano di azione nazionale per la starna (*Perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'Allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- il Piano di gestione nazionale per la Tortora come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 marzo 2022;
- il Piano di gestione nazionale per il Moriglione come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023;
- il documento tecnico "Possibilità di inserimento della Moretta '*Aythya fuligula*' nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia", trasmesso da Ispra e acquisito agli atti con prot. n. 0786738.E del 4 agosto 2023;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota prot. n. PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";

Richiamate infine le seguenti disposizioni sanitarie sulla Peste Suina Africana:

- il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023 n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024 n.18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi";
- il "Piano straordinario delle catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste suina africana (PSA) 2023-2028" del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana;
- la propria deliberazione n. 1181 del 24 giugno 2024 "Documento di definizione dei 'Distretti suinicoli dell'Emilia-Romagna'. Approvazione" al fine dell'applicazione delle misure previste nel sopra richiamato Piano Straordinario 2023-2028 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana a tutela del patrimonio suinicolo e della relativa filiera di produzione, compresi i territori del "Distretto del Cibo dei Salumi Piacentini" e del "Distretto del Cibo del Prosciutto di Modena DOP";
- l'Ordinanza n. 5 del 2 ottobre 2024 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana", prorogata al 15 giugno 2025 con Ordinanza n.1 del 30 aprile 2025, e ss.mm.;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dalla Struttura competente, con riferimento:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite per l'Italia dal richiamato documento "Key Concepts" e dalla citata nota della Commissione Europea

del 14 febbraio 2025, che ha posticipato l'inizio della migrazione prenuziale alla terza decade di gennaio per alzavola, tordo sassello e cesena e alla seconda decade di gennaio per tordo bottaccio, come riportato nella tabella che segue;

- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdLife International, 2004, Cambridge, UK), come integrato da BirdLife International, (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities, Cambridge, UK: BirdLife International;

	SPECIE	KEY CONCEPTS
SPECIE NON MIGRATICI-GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI-CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone comix</i>)	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	2a decenni di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	3a decade di agosto- 1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Mareca strepera</i>)	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Mareca penelope</i>)	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Spatula clypeata</i>)	3a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	1a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	3a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	1a decade di settembre-3a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Spatula querquedula</i>)	2a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	3a decade di luglio- 3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	3a decade di agosto- 3a decade di gennaio
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	2a decade di settembre- 3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocryptes minimus</i>)	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	3a decade di luglio- 1a decade di febbraio
	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	2a decade di settembre- 2a decade di aprile
	BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)	2a decade di agosto- 2a decade di gennaio
MIGRATORI TERRESTRI	TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)	3a decade di agosto- 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)	3a decade di ottobre- 3a decade di febbraio
	ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)	3a decade di settembre- 3a decade di febbraio
	MERLO (<i>Turdus merula</i>)	3a decade di agosto- 2a decade di gennaio
	CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)	2a decade di agosto- 3a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)	2a decade di agosto- 2a decade di gennaio
	TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)	3a decade di gennaio

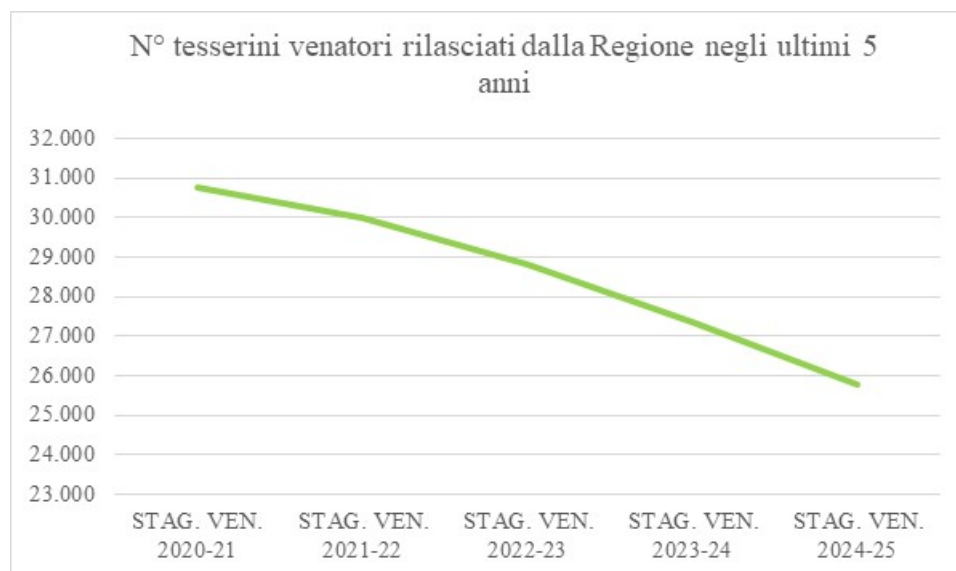
Nota: la decade del periodo riproduttivo non viene riportata per le specie non nidificanti in Italia

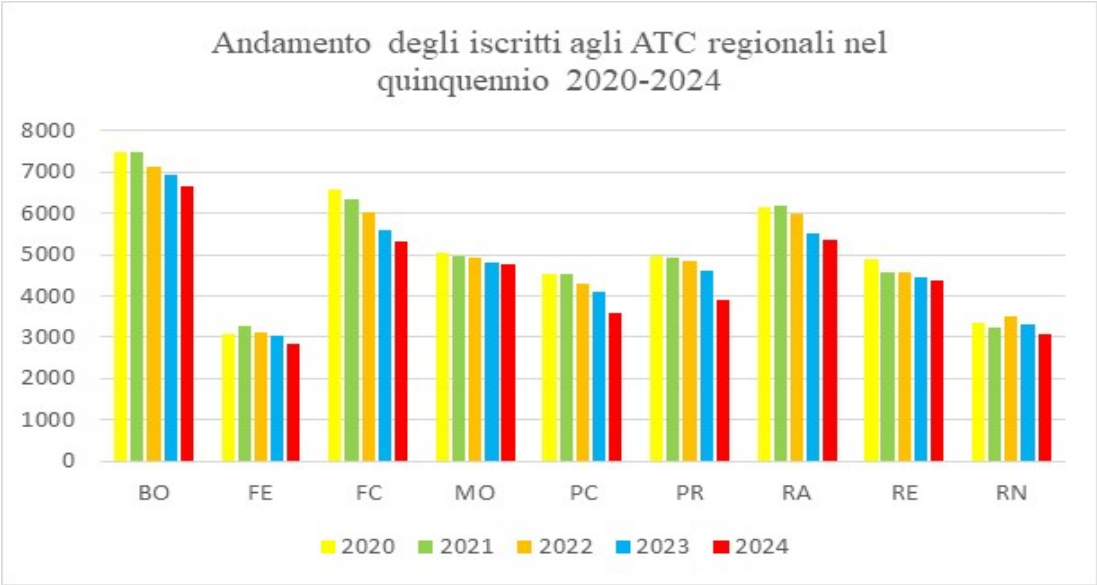
Tenuto conto altresì:

- del numero di tesserini venatori rilasciati nel quinquennio 2020/2024;
- dell'andamento del numero dei cacciatori iscritti agli Ambiti di Caccia regionali nel quinquennio 2020/2024;

- del numero di ATC scelti da ogni cacciatore nella stagione venatoria 2024-2025;
- del numero di cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali nella stagione venatoria 2024-25;
- del numero di cacciatori per forma di caccia nella stagione venatoria 2023-2024, ultima disponibile;
- dell'andamento degli abbattimenti dalla stagione venatoria 2019-2020 a quella 2023-2024, ultima disponibile;

N° tesserini/ provincia rilasciati negli ultimi 5 anni					
PROVINCIA	2020	2021	2022	2023	2024
BOLOGNA	4.882	4.749	4.506	4.272	4.089
FERRARA	1.811	1.752	1.694	1.623	1.537
FORLI'-CESENA	4.826	4.683	4.517	4.247	4.081
MODENA	3.496	3.387	3.282	3.177	3.065
PARMA	3.274	3.205	3.058	2.914	2.502
PIACENZA	2.138	2.104	2.003	1.879	1.683
RAVENNA	4.466	4.384	4.206	3.970	3.794
REGGIO EMILIA	2.924	2.838	2.678	2.573	2.475
RIMINI	2.955	2.893	2.872	2.708	2.544
TOTALE	30.772	29.995	28.816	27.363	25.770

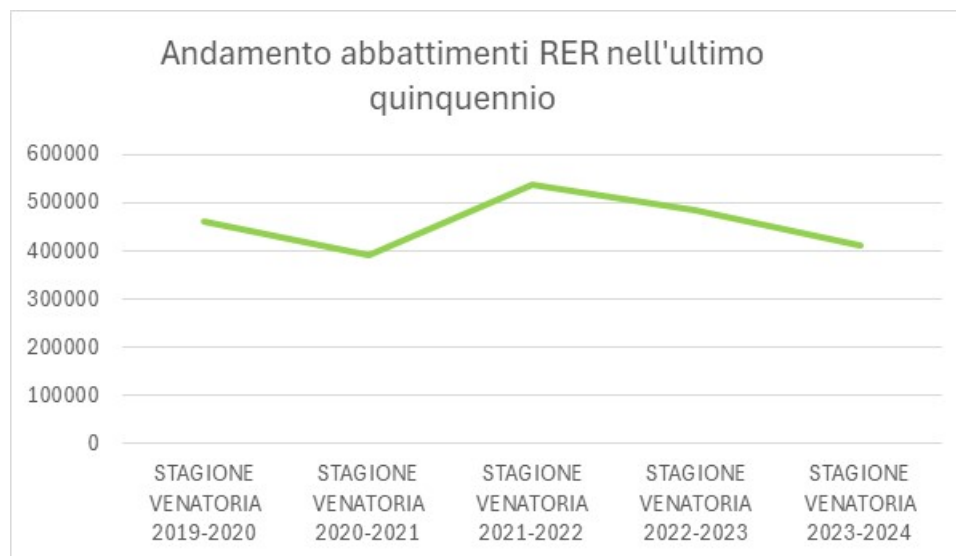




Numero di ATC a cui sono iscritti i cacciatori regionali stag. ven. 2024/2025										
PROVINCIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ATC	ATC	ATC	ATC	ATC	ATC	ATC	ATC	ATC	ATC
BOLOGNA	2.725	1.045	157	48	11	3				
FERRARA	886	470	90	16	2	1				
FORLI'-CESENA	2.537	1.086	240	32	10	1				
MODENA	2.021	845	139	18	4					
PARMA	1.938	413	61	4	1		1			
PIACENZA	1.237	388	72	13	4	2				
RAVENNA	807	1.777	734	272	70	20	6	1		1
REGGIO EMILIA	1.997	436	40	1	1	1				
RIMINI	1.531	754	190	54	7	3	1	1	1	
TOTALI PER NUM	15.679	7.214	1.723	458	110	31	8	2	1	1

Cacciatori Extraregionali iscritti agli ATC regionali stagione venatoria 2024/2025		
	ATC	N° Cacciatori extraregionali
TOT BO 1396	BO01	605
	BO02	352
	BO03	439
TOT FC 108	FC01	18
	FC02	31
	FC03	16
	FC04	31
	FC05	12
TOT FE 459	FE01	261
	FE02	126
	FE03	6
	FE04	16
	FE05	4
	FE06	8
	FE07	9
	FE08	15
	FE09	14
TOT MO 1059	MO01	466
	MO02	187
	MO03	406
TOT PC 1435	PC01	127
	PC02	154
	PC03	41
	PC04	79
	PC05	132
	PC06	141
	PC07	282
	PC08	83
	PC09	164
	PC10	96
	PC11	136
TOT PR 1237	PR01	26
	PR02	19
	PR03	138
	PR04	106
	PR05	38
	PR06	449
	PR07	200
	PR08	206
	PR09	55
TOT RA 171	RA01	31
	RA02	34
	RA03	106
TOT RE 1303	RE01	194
	RE02	449
	RE03	299
	RE04	361
TOT RN 141	RN01	69
	RN02	72
	totale	7.309

Numero di cacciatori per forma di caccia s.v 2023/2024								
ATC	SOLO MIGRATORIA	SOLO STANZIALE	SOLO UNGULATI	MIGRATORIA e STANZIALE	MIGRATORIA e UNGULATI	STANZIALE e UNGULATI	MIGRATORIA e STANZIALE e UNGULATI	TOTALI CACCIATORI x ATC
BO01	99	576	1	554	2	1	8	1. 241
BO02	155	689	41	488	12	71	81	1. 537
BO03	84	588	156	180	15	107	39	1. 169
FC01	208	437	25	568	10	18	31	1. 297
FC02	339	450	32	592	10	19	39	1. 481
FC03	68	49	3	39		1		160
FC04	124	182	28	127	12	13	7	493
FC05	75	124	66	114	7	15	14	415
FE01	45	189		326				560
FE02	26	101		140				267
FE03	29	28		65				122
FE04	31	54		93				178
FE05	17	33		74				124
FE06	18	43		48			1	110
FE07	8	27		47				82
FE08	17	41		71				129
FE09	91	106		175		1	1	374
MO01	113	278		311			6	708
MO02	112	757	106	461	21	121	92	1. 670
MO03	40	205	65	52	2	46	10	420
PC01	4	88	6	34		8	16	156
PC02	5	50	3	31		3	4	96
PC03	2	133	6	17	1	12	2	173
PC04	2	24		14		2	2	44
PC05	3	127	11	10		4	1	156
PC06	5	110	16	39		12	4	186
PC07	5	99	12	14	2	11	2	145
PC08	1	71	6	17		8	4	107
PC09	4	127	8	14		7	1	161
PC10	3	9	1	1		1		15
PC11	5	44	5	4		1	4	63
PR01	3	53	1	31	1		2	91
PR02	7	82	1	58		3	6	157
PR03	8	113	6	106		3	5	241
PR04	11	188	9	107	3	15	11	344
PR05	5	116	10	15	1	8	1	156
PR06	14	299	11	31		19	4	378
PR07	3	95	19	26	1	15	7	166
PR08	23	301	26	99	7	20	16	492
PR09	6	34	6	7		5	1	59
RA01	149	326	2	416			1	894
RA02	592	298	6	661	4		2	1. 563
RA03	170	527	57	473	11	33	27	1. 298
RE01	5	121	2	58	2	2	4	194
RE02	47	254	1	178	1	5	10	496
RE03	31	614	81	251	6	104	55	1. 142
RE04	23	306	28	93	1	50	7	508
RN01	527	224	13	615	23	13	31	1. 446
RN02	71	171	25	87	3	26	18	401



Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali e del numero di capi abbattuti;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 consente una valutazione dell'andamento del prelievo nel tempo;

Considerato che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura nel corso dei primi mesi dell'anno ha elaborato la proposta di calendario venatorio, in merito alle diverse specie cacciabili, tenendo a riferimento le decisioni assunte nelle precedenti annualità, le osservazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria espresse a seguito della consultazione attivata dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con nota protocollo n. 45865.U del 17 gennaio 2025, così come stabilito dall'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, le note trasmesse dai Settori Agricoltura Caccia e Pesca contenenti le limitazioni proposte da alcuni ATC, oltre che dell'evoluzione del virus della Peste Suina Africana e delle misure conseguenti adottate;

Considerato altresì che, per quanto riguarda le specie cacciabili e i periodi di caccia, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, è stata presentata a ISPRA, al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane la proposta di calendario 2025-2026, basata sui seguenti presupposti:

- data di apertura della stagione venatoria al 21 settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando in tutti i Siti della Rete Natura 2000 regionali il divieto di caccia in data antecedente al 1° ottobre alle specie **alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, germano reale, marzaiola, mestolone e moriglione**, nonché il divieto generale di caccia all'**allodola** e alla **moretta**, in applicazione della propria deliberazione n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000", risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- data di apertura della stagione venatoria al 21 settembre (terza domenica di settembre) per le specie stanziali - starna, pernice rossa, fagiano, volpe, lepre, silvilago e coniglio selvatico - conformemente a quanto disposto dall'art. 18, commi 1 e 1bis della Legge n. 157/1992 e alla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42";
- per quanto concerne il **silvilago** (minilepre), viene riproposto il prelievo anche per la stagione venatoria 2025-2026, nonostante sia una specie alloctona, in considerazione dell'inserimento tra le specie cacciabili, dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre ai sensi della Legge n. 157/1992, art. 18, comma 1, lettera a), aumentando a 10 capi il carniere giornaliero senza limite di carniere stagionale e prolungando il periodo di prelievo fino al 31 dicembre 2025 anche in ATC, per cercare di arginare l'espansione di questa specie che negli anni ha ampliato l'areale nelle province emiliane e può causare problematiche sanitarie derivanti

dall'interazione con le popolazioni autoctone di lepre;

- per quanto concerne la **tortora**, dopo la sospensione del prelievo attuata nella scorsa stagione 2024-2025, viene proposta la caccia esclusivamente in preapertura in un massimo di 3 giornate a cacciatore con carniere giornaliero di 5 capi e stagionale di 15 capi, con un limite massimo di capi regionali pari a 4.693, nel rispetto di tutte le prescrizioni del Piano di gestione nazionale;
- per quanto concerne il **colombaccio**, è stato proposto un periodo di caccia che va dal 1° settembre 2025 al 31 gennaio 2026 in considerazione del fatto che la specie sta vivendo una fase di forte espansione distributiva e quantitativa in regione Emilia-Romagna ed essendo granivora esercita una notevole pressione sulle colture oleaginose e leguminose a semina primaverile e sui cereali autunno-vernini durante le fasi di semina, emergenza e maturazione e che nel 2023 i danni in regione hanno raggiunto la cifra di quasi 64.000 euro. La data di apertura della stagione venatoria a lunedì 1° settembre, solo da appostamento e in due mezze giornate settimanali fino alle ore 13, sino al giorno 18 settembre, risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre";

- per quanto attiene l'**allodola** e la **beccaccia**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2025 è conforme alle indicazioni di ISPRA e, per quanto riguarda l'allodola, anche al Piano di gestione nazionale;
- per quanto attiene la **moretta**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° novembre 2025 è conforme al documento di Ispra "Possibilità di inserimento della Moretta '*Aythya fuligula*' nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia";
- per quanto riguarda gli **ungulati**, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto-Legge n. 203/2005 e nel rispetto del protocollo siglato con Ispra ed approvato dalla citata deliberazione n. 2340/2023;
- le date di chiusura della stagione venatoria sono fissate come segue, conformemente alla Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, per le specie stanziali:
 - 30 novembre per **starna** e **pernice rossa**;
 - 7 dicembre per **fagiano**, **lepre** e **coniglio selvatico**;
 - 31 dicembre per **silvilago**;
 - 31 gennaio per **volpe**;
 - 15 gennaio per **cornacchia grigia**, **gazza** e **ghiandaia**;
 - 31 dicembre per **lepre** e 31 gennaio per **fagiano** nelle Aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);
- le date di chiusura della stagione venatoria per le specie migratrici sono fissate come segue:
 - 30 novembre per **quaglia**, 31 dicembre per **allodola** e **merlo** e 31 gennaio per **colombaccio**, **fischione**, **moretta**, **moriglione**, **mestolone**, **marzaiola**, **porciglione**, **beccaccino**, **frullino** compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";

- 31 gennaio per **alzavola, canapiglia, codone, folaga, gallinella d'acqua, cesena e tordo sassello**, teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
- 31 gennaio per **germano reale, beccaccia e tordo bottaccio** con una sovrapposizione teorica di tre decenni per germano reale e di due decenni per beccaccia e tordo bottaccio;

Rilevato che per **starna e pernice rossa** è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o Azienda faunistico-venatoria - in quanto entrambe specie SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole - tramite un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo, autorizzati dalla Regione, a norma di quanto previsto dal vigente Piano Faunistico venatorio regionale;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura di riproporre il prelievo alle specie **cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e colombaccio** in giornate fisse e solo da appostamento fino alle ore 13. Dette specie sono considerate nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punti 4 e 5, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

- per quanto riguarda il **moriglione** di confermare un carniere prudenziale di 2 capi/cacciatore al giorno per un totale di 10 capi/cacciatore a stagione. In linea con il piano di gestione nazionale, viene confermato come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 75 % della media risultante dall'analisi dei carnieri delle 3 stagioni venatorie precedenti all'approvazione del piano stesso, dal 2019-2020 al 2021-2022 (di seguito riportati). Il cacciatore interessato nel caso abbia rinunciato al tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti esclusivamente nel tesserino digitale, nel caso abbia ritirato il tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti anche nel portale regionale "Gestione interventi di caccia" al massimo entro la fine della giornata di caccia. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 1.073 per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di 1.020 capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti. Nella stagione 2022-2023 la specie non era cacciabile; nel 2023-2024 sono stati abbattuti 121 capi e nel 2024-2025 244 capi, rispetto al carniere fissato a 1.073 capi/anno;

MORIGLIONI ABBATTUTI IN EMILIA-ROMAGNA			
STAGIONE VENATORIA 2019-2020	STAGIONE VENATORIA 2020-2021	STAGIONE VENATORIA 2021-2022	PRELIEVO TOTALE
2.668	611	1.013	4.292

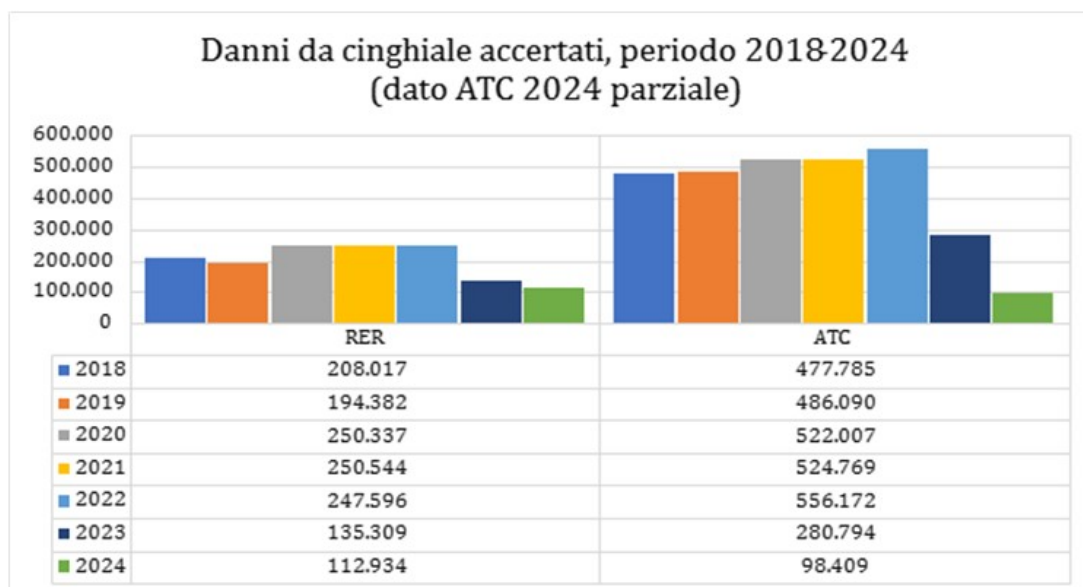
- per quanto riguarda la **moretta** di confermare un carniere prudenziale di 2 capi/cacciatore al giorno per un totale di 5 capi/cacciatore a stagione, di consentire la caccia soltanto ai cacciatori in possesso di specifica abilitazione ottenuta ai sensi della citata deliberazione n. 1813/2023 - solo dagli appostamenti fissi in zona umida, autorizzati in ATC, e dalle strutture fisse in zona umida collocate all'interno delle AFV, al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000 e delle aree contigue dei Parchi regionali, come indicato nel documento tecnico di Ispra "Possibilità di inserimento della Moretta '*Aythya fuli-*

gula' nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia". In Emilia-Romagna la moretta è stata protetta a partire dalla stagione venatoria 2012-2013 per la possibilità di abbattimento accidentale della congenere moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), specie considerata in pericolo dalla Lista rossa italiana (2021), come era stato richiesto da ISPRA in conformità alle indicazioni riportate nel Piano d'Azione Nazionale della Moretta tabaccata (Melega, 2007). A livello prudenziale viene confermato, come nella passata stagione venatoria, il limite di prelievo di 101 capi, corrispondenti al 50 % del carniere della stagione venatoria 2011-2012. Il cacciatore interessato nel caso abbia rinunciato al tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti esclusivamente nel tesserino digitale, nel caso abbia ritirato il tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti anche nel portale regionale "Gestione interventi di caccia" al massimo entro la fine della giornata di caccia. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 101 per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di 91 capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti. Nella stagione 2023-2024 il prelievo della moretta è iniziato in gennaio e sono stati abbattuti 7 capi in provincia di Ravenna, in quella 2024-2025 39 capi tutti in provincia di Ravenna, rispetto al carniere fissato a 101 capi/anno;

- per quanto riguarda **codone** e **quaglia**, di confermare un carniere giornaliero di 5 capi e stagionale di 25 capi per cacciatore;
- per quanto riguarda la **beccaccia**, di confermare un carniere giornaliero di 3 capi e stagionale di 15 capi per cacciatore;
- per quanto riguarda l'**allodola**, di confermare un carniere giornaliero di 10 capi e stagionale di 50 capi per cacciatore, in ottemperanza al piano di gestione nazionale;
- per quanto riguarda **canapiglia**, **fischione**, **mestolone**, **alzavola**, **marzaiola**, **gallinella d'acqua**, **porciglione**, **beccaccino**, **frullino** e **folaga** di confermare un carniere

giornaliero di 10 capi per cacciatore;

- per quanto riguarda **mestolone, marzaiola e tordo sassello**, di confermare un carniere stagionale rispettivamente di 60, 25 e 160 capi per cacciatore;
- per quanto riguarda il **colombaccio**, di proporre un carniere giornaliero di 25 capi per cacciatore;
- di confermare altresì - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla **volpe** nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore da domenica 21 settembre a domenica 7 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita da lunedì 8 dicembre a sabato 31 gennaio 2026;
 - prelievo da appostamento, dal 21 settembre al 31 gennaio, con arma a canna rigata dotata di ottica di mira soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 3/2024. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (anche mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
- di prevedere per la specie **cinghiale** il prelievo venatorio in tutte le forme consentite dalle disposizioni vigenti in relazione all'elevata presenza in ambito regionale, all'impatto sulle produzioni agricole come rappresentato nel grafico seguente, al superamento della soglia di danno definita dal Piano Faunistico-Venatorio in numerosi distretti di gestione, ma soprattutto in relazione alla rapida diffusione nel territorio regionale della Peste Suina Africana;



- di prevedere il prelievo del **cinghiale** in forma collettiva, nel periodo 1° ottobre - 31 gennaio, secondo piani di prelievo o altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 3/2024 presentati da ATC, AFV ed Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle disposizioni nazionali del Commissario straordinario per l'eradicazione della PSA in Italia; per i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica in ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica in AFV, mentre per il metodo della girata a libera scelta del cacciatore nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992;
- di prevedere che il prelievo del **cinghiale** in selezione sia consentito dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026 da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00 con l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185; il prelievo deve essere attuato da ciascun cacciatore di selezione assegnato al distretto senza vincoli di prelievo e assegnazione su tutto il territorio regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del R.R. n. 3/2024 e delle disposizioni sulla Peste Suina Africana. Nel periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 maggio 2026 è necessario dare priorità all'abbattimento dei giovani qualora le femmine adulte siano accompagnate;

- di confermare, con riferimento alle specie **capriolo**, **cervo** e **daino**, i tempi di prelievo dando attuazione al soprarichiamato Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, il quale prevede che il prelievo debba tendere nelle aree non conservative alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi delle specie, prescindendo dalle quote di assegnazione pro-capite degli animali prelevabili e dall'assegnazione per classi di sesso e di età e intensificando l'attività venatoria nel periodo invernale, garantendo comunque la stima quantitativa dei capi nelle unità di gestione al fine di valutare l'efficacia delle azioni messe in campo come pure la registrazione dei capi abbattuti;

Ritenuto infine di continuare ad avvalersi di quanto previsto al comma 6 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando da mercoledì 1° ottobre a domenica 30 novembre 2025 la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie;

Atteso che il predetto Settore ha richiesto, sulla proposta di calendario di cui sopra:

- con nota prot. n. 0254471.U del 12 marzo 2025 il previsto parere all'ISPRA;
- con nota prot. n. 0265427.I del 14 marzo 2025 la "Valutazione di Incidenza" di cui alla L.R. 4/2021, art. 26 al Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane;
- con nota prot. n. 0276213.U del 18 marzo 2025 il previsto parere al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN);

Rilevato che sono stati acquisiti agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura i pareri relativi all'intero Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026:

- di ISPRA con prot. n. 0372335.E dell'11 aprile 2025;
- del CTFVN con prot. n. 0396041.E del 17 aprile 2025;

Atteso che il CTFVN:

- ha espresso parere favorevole per la preapertura di colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 157/92, a far data quindi dal

1° settembre 2025 all'11 gennaio 2026;

- ha espresso parere favorevole in presenza in delibera di idonee motivazioni in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10, 2.7.12 della Guida alla disciplina della caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dai Key Concept nazionali come pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare, la bioacustica o dati di "citizen science" per la chiusura del prelievo di **beccaccia** e **tordo bottaccio** al 31 gennaio 2026 invece che al 10 gennaio;
- **ha espresso parere sfavorevole per il prelievo della tortora** in ragione delle note n. 0088287 del 14/05/2024 e n. 0091057 del 17/05/2024 riguardo le valutazioni espresse dal tavolo tecnico europeo per le specie in cattivo stato di conservazione che mostrano un decremento della popolazione di tortora nella Flyways centro-orientale della raccomandazione di una moratoria venatoria nella stagione 2024-25 espressa dal Ministero dell'Ambiente;
- ha espresso parere favorevole per il prelievo della moretta, raccomandando il rispetto del documento Ispra "Possibilità di inserimento della Moretta '*Aythya fuligula*' nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia";
- ha espresso parere favorevole per tutte le altre specie presenti nella proposta di calendario;

Atteso altresì che ISPRA ha espresso parere positivo sul prelievo degli ungulati in quanto i tempi di prelievo proposti rispettano il protocollo tecnico stipulato tra la Regione e l'Istituto, che prevede la condivisione dei dati relativi alla gestione di Cervidi e Bovidi;

Valutati attentamente i contenuti e le motivazioni dei pareri ISPRA e CTFVN relativamente alle specie diverse dagli ungulati, si è ritenuto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di modificare il contenuto della suddetta proposta di calendario venatorio - anche diversamente da quanto richiesto da Ispra - in relazione alle seguenti specie e date di apertura e chiusura dell'attività venatoria:

- per la **tortora**, di escluderla dall'elenco delle specie cacciabili nella stagione 2025-2026, per le seguenti

motivazioni:

- Ispra, sulla base dei dati di popolazione raccolti in Europa nel corso delle ultime stagioni riproduttive, non ravvisa vi siano i presupposti per consentire la caccia alla tortora selvatica in Emilia-Romagna. La popolazione della flyway centro-orientale ha continuato a diminuire, raggiungendo il valore minimo dell'intera serie storica nel 2024 e il trend nel breve periodo ha avuto un peggioramento, passando da "stabile" a "in declino moderato";
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 0046247 del 12 marzo 2025 registrata agli atti con prot. n. 0249491.E di pari data, comunica alle Regioni interessate dalla flyway centro-orientale la raccomandazione tecnica della Commissione Europea di attuare una moratoria venatoria temporanea nella stagione venatoria 2025, poiché la specie in questa flyway risulta in declino e qualora venisse aperta la caccia non verrebbe rispettato l'art. 7 della Direttiva Uccelli;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella nota prot. n. 077946 del 24 aprile 2025 registrata agli atti con prot. n. 0412165.E di pari data, riporta la comunicazione della Commissione Europea e del gruppo di lavoro scientifico che hanno ribadito che pur in assenza di dati completi, le evidenze scientifiche sulla consistenza e sui tassi di accrescimento della specie sono sufficientemente robusti da confermare un decremento della tortora nella flyway orientale, e di conseguenza la necessità di sospendere la caccia in tutta la flyway in attuazione all'articolo 7 comma 4 della Direttiva Uccelli;
- per il **merlo**, di aprire la caccia al 21 settembre (terza domenica di settembre), solo da appostamento fisso o temporaneo fino al 28 settembre come suggerisce Ispra, fissando la chiusura della stagione al 31 dicembre, data compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale definito dal documento "Key Concepts";
- per le specie migratrici - tranne **allodola**, **beccaccia** e **moretta** - di fissare la data di apertura al 21 settembre (terza domenica di settembre) in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dai "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida

alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" - fermo restando in tutti i Siti della Rete Natura 2000 regionale (le ZPS rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) il divieto di caccia in data antecedente al 1° ottobre alle specie **alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, germano reale, marzaiola, mestolone e moriglione**, nonché il divieto generale di caccia all'**allodola** e alla **moretta**, in applicazione della propria deliberazione n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000;

- per le specie stanziali - **pernice rossa, starna, fagiano, volpe, lepre, silvilago (minilepre) e coniglio selvatico** - di fissare la data di apertura della stagione venatoria al 21 settembre (terza domenica di settembre), in conformità all'art. 18, commi 1 e 1-bis della Legge n. 157/1992 e alla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42";
- per **colombaccio, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia**, di fissare la data di chiusura all'11 gennaio in considerazione della preapertura al 1° settembre 2025, nel rispetto dell'arco temporale di prelievo entro i termini riportati dall'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, senza periodi di interruzione, in conformità a quanto previsto dal parere del CTFVN e compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- per **allodola**, di fissare la data di chiusura al 31 dicembre, compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- per **tordo sassello** di fissare la data di chiusura al 19 gennaio, compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- per **fischione, moretta, moriglione, mestolone, marzaiola, porciglione, beccaccino, frullino**, di fissare la data di chiusura al 31 gennaio, compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- per **germano reale e beccaccia**, di fissare la data di

chiusura al 31 gennaio, con una sovrapposizione teorica rispettivamente di tre decadi e di due decadi rispetto a quanto definito dal documento "Key Concepts", ma pienamente giustificabili dai dati scientifici e dalle motivazioni contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- per **alzavola, canapiglia, cesena, codone, folaga, gallinella d'acqua**, di fissare la data di chiusura al 31 gennaio e per il **tordo bottaccio** al 19 gennaio, teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
- per **quaglia**, di fissare la data di chiusura al 30 novembre, compatibilmente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
- per **fagiano, lepre, silvilago o minilepre e coniglio selvatico**, di fissare la data di chiusura al 7 dicembre - prima domenica di dicembre - antecedentemente a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1; la data di chiusura è prevista per la **lepre** e la **minilepre** al 31 dicembre e per il **fagiano** al 31 gennaio solo nelle Aziende faunistico-venatorie, istituti in cui viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);

Preso atto, dunque, delle suddette modifiche e integrazioni alla proposta di calendario originariamente presentata per l'acquisizione dei pareri;

Ritenuto inoltre di continuare ad avvalersi di quanto previsto al comma 6 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando da mercoledì 1° ottobre a domenica 30 novembre 2025 la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione:

- della relazione tecnica che contiene le motivazioni a sostegno delle decisioni assunte nel calendario 2025-2026, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- del "Calendario venatorio regionale - Stagione 2025/2026", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2025-2026", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11");

Ritenuto infine di prevedere:

- l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
- l'introduzione, nel corso della stagione venatoria 2025-2026, del tesserino digitale su supporto informatizzato (App per smartphone), il cui utilizzo è alternativo al cartaceo; il download dell'App sarà bloccato per i cacciatori che hanno già ritirato il tesserino cartaceo presso il Comune di residenza, o il Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente nel caso di cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, qualora il cacciatore voglia utilizzare l'App dovrà restituire il tesserino cartaceo all'ente da cui l'ha

ritirato entro il 31 agosto; il passaggio inverso non è consentito all'interno della stessa stagione venatoria;

- l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 17 agosto, lasciando così intercorrere quasi un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia in forma vagante;
- l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere a una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata;
- che ogni cacciatore nelle ATV possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;

Valutato che, al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno, si rende necessario approvare l'utilizzo di un "tesserino integrativo", destinato unicamente ai fruitori del tesserino cartaceo, che permetta la segnatura dei cinghiali abbattuti dalla data di consegna del tesserino 2025/2026 al Comune di residenza o al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente nel caso di cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, non prima del giorno 16 marzo e fino al 31 maggio 2026, il cui fac-simile è riportato in Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modalità di utilizzo, disponendo, altresì, che venga consegnato agli ATC e alle AFV in cui sono stati effettuati gli abbattimenti per la rendicontazione annuale alla Regione;

Dato atto che in allegato al calendario venatorio regionale di cui al presente atto deliberativo, è richiamato il sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti> dove sono riportate le prescrizioni individuate dalle "Misure generali e specifiche di Conservazione" valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, in applicazione della normativa vigente, anch'esse da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, in quanto le specie presenti in questi habitat sono state oggetto di monitoraggio al fine della costruzione della Rete Natura 2000 così come tutte le specie di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE. Le limitazioni previste per l'attività venatoria, laddove sono presenti le specie d'interesse, tengono conto pertanto delle peculiarità specifiche dell'habitat che le ospita;

Acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura la Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della L.R. 4/2021, art.26, relativa all'intero Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, rilasciata con esito positivo dal competente Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane con nota prot. 0408779.I del 23 aprile 2025;

Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con nota PG/2025/14710 del 21 maggio 2025 il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 20 maggio 2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 110 del 27 gennaio 2025 "PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";

- n. 608 del 22 aprile 2025 "Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, ora sostituita dalla deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare la relazione tecnica che contiene le motivazioni a sostegno delle decisioni assunte nel calendario 2025-2026, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994, il "Calendario venatorio regionale - Stagione 2025-2026" nella formulazione di cui all'Allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2025-2026", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11"), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di approvare, infine, al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno, il "tesserino integrativo per il prelievo del cinghiale in selezione" di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovrà

essere utilizzato dai fruitori del tesserino venatorio cartaceo per la segnatura dei cinghiali abbattuti dalla data di consegna al Comune di residenza, o al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente nel caso di cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, del tesserino 2025/2026, non prima del giorno 16 marzo e fino al 31 maggio 2026, disponendo, altresì, che venga consegnato agli ATC e alle AFV in cui sono stati effettuati gli abbattimenti per la rendicontazione annuale alla Regione;

- 4) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, compresi gli aggiornamenti dell'allegato H resi necessari successivamente all'approvazione dei piani di prelievo annuali delle specie starna e pernice rossa e dei progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, per la caccia di specializzazione, da parte dei Settori Agricoltura Caccia e Pesca territorialmente competenti;
- 5) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA A SUPPORTO DELLE SCELTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE – STAGIONE 2025-2026

Premessa

La presente Relazione tecnico-scientifica costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione del Calendario venatorio 2025/2026, della quale integra le motivazioni tecnico- scientifiche a supporto delle scelte attuate, anche a seguito dei pareri assunti agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, resi da ISPRA con nota prot. n. 0372335.E del 11 aprile 2025 e dal CTFVN con nota prot. 0396041.E del 17 aprile 2025, considerati i rispettivi suggerimenti.

L'approfondimento di analisi e le valutazioni conseguenti compiute dal Settore Attività faunistico- venatorie, pesca e acquacoltura ha permesso di ottenere un quadro conoscitivo ampio e articolato dei vari aspetti tecnici della realtà faunistica e venatoria della Regione Emilia-Romagna e dello stato delle singole specie che vivono sul territorio, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, pur nel quadro strategico delineato dal vigente Piano Faunistico Venatorio regionale.

ISPRA è un organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province e ha un suo rappresentante all'interno del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, che è chiamato ad esprimersi sulla stessa materia dei calendari venatori regionali, ma in un contesto di competenze più ampie. Ciò anche al fine di assicurare, in modo coordinato e univoco, gli *"standard minimi ed uniformi di protezione ambientale"*, a cui anche ISPRA fa riferimento nel proprio parere, tenuto conto che per pacifico orientamento della Corte Costituzionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010), è comunque l'art. 18, c.1 e 1 bis, dalla Legge n. 157/1992, che garantisce il rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE. L'art. 1, comma 551, lett. a) della Legge n. 207 del 30.12.2024 ha modificato il comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, stabilendo che *"l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge stessa per ciascuna intera annata venatoria"*, una novità importante che il ISPRA non considera nel parere citato.

Quanto sopra premesso, la presente relazione riporta le argomentazioni tratte da studi scientifici, che la Regione Emilia-Romagna, dopo approfondita istruttoria del Settore Attività faunistico- venatorie, pesca e acquacoltura, ha ritenuto utili al fine di valutare e motivare, in modo ampio e maggiormente pertinente per il territorio regionale, le scelte attuate attraverso l'approvazione del calendario venatorio 2025-2026.

La Regione Emilia-Romagna dispone dei dati dei prelievi ottenuti, corretti con lo sforzo per cacciatore e per giornata di caccia. Questi dati costituiscono indici di cattura molto utili per valutare l'evoluzione delle presenze sul territorio regionale e danno un'indicazione importante sulla ricettività degli habitat naturali, sulla pianificazione in atto e sulla demografia delle popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio regionale. I dati sono esposti nella Tabella 1 sottostante.

SPECIE	2009/2010 - capi per		2010/2011 - capi per		2011/2012 - capi per		2012/2013 - capi per		2013/2014 - capi per		2014/2015 - capi per		2015/2016 - capi per		2016/2017 - capi per		2017/2018 - capi per		2018/2019 - capi per	
	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata
Pernice rossa	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Starna	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Fagiano	5	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Volpe	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Lepre comune	3	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Coniglio selvatico	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
Cinghiale	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Cornacchia grigia	5	3	5	2	5	3	5	3	4	2	5	3	6	3	6	3	5	3	4	3
Gazza	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Ghiandaia	3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	3	2
Germano reale	10	3	13	3	10	3	9	3	10	3	9	3	10	3	10	3	9	3	11	3
Canapiglia	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2	2	2
Fischione	5	2	7	3	5	2	5	2	5	2	6	3	5	2	5	2	5	2	4	2
Codone	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	3	2	3	2	2	2
Mestolone	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Moriglione	3	2	4	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2
Moretta	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alzavola	9	2	13	3	10	3	11	3	11	3	11	3	11	2	11	2	10	3	5	2
Marzaiola	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
Folaga	5	2	7	2	5	2	5	2	5	2	6	2	5	2	5	2	6	2	4	2
Gallinella d'acqua	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Porciglione	3	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2
Beccacino	3	1	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2	4	2	4	2	3	2	3	1
Frullino	3	2	3	2	3	2	4	2	5	2	3	2	6	2	6	2	3	2	4	2
Pavoncella	12	4	13	4	10	4	6	3	6	3	6	3	7	3	7	3	7	3	6	3
Quaglia	3	2	4	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2
Beccaccia	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4	1	3	1	3	1	3	1	4	1
Tortora	6	3	7	3	6	3	6	3	6	4	6	4	5	3	5	3	4	3	6	4
Colombaccio	5	2	5	2	6	2	6	2	6	2	8	3	7	2	7	2	10	3	10	3
Allodola	29	8	25	7	25	7	14	4	14	5	16	5	15	5	15	5	15	4	14	5
Merlo	10	2	12	2	17	3	11	2	12	2	16	3	14	2	14	2	17	2	5	2
Cesena	6	2	9	2	9	2	7	2	4	2	7	2	13	3	13	3	12	3	3	2
Tordo bottaccio	15	3	14	3	19	3	17	3	15	3	20	3	16	3	16	3	21	3	13	3
Tordo sassello	9	2	13	2	11	2	10	2	9	2	11	2	10	2	10	2	18	3	11	2

Tabella 1: indici di prelievo per cacciatore e per giornata di caccia in Regione Emilia-Romagna

SPECIE	2019-2020 capi per		2020-2021 capi per		2021-2022 capi per		2022-2023 capi per		2023-2024 capi per	
	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata
PERNICE ROSSA	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
STARNA	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
FAGIANO	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1
VOLPE	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
LEPRE COMUNE	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
CONIGLIO SELVATICO	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
CORNACCHIA GRIGIA	4	3	5	3	5	3	5	3	5	2
GAZZA	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1
GHIANDAIA	3	1	3	2	4	2	3	2	3	1
GERMANO REALE	9	3	9	3	11	3	10	3	10	3
CANAPIGLIA	2	2	2	2	3	2	4	2	4	2
FISCHIONE	5	3	4	2	5	2	5	3	5	2
CODONE	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2
MESTOLONE	2	2	2	2	4	2	4	2	4	2
MORIGLIONE	7	3	4	2	3	2	-	-	2	2
MORETTA	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2
ALZAVOLA	6	3	6	3	13	3	16	3	14	3
MARZAIOLA	2	2	2	2	1	1	3	2	2	1
FOLAGA	4	2	4	2	6	2	5	2	5	2
GALLINELLA D'ACQUA	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2
PORCIGLIONE	2	2	1	1	2	1	3	3	2	1
BECCACCINO	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2
FRULLINO	5	2	3	2	4	2	3	2	5	2
PAVONCELLA	11	4	6	3	5	3	-	-	-	-
QUAGLIA	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2
BECCACCIA	4	1	3	1	3	1	4	1	3	1
TORTORA	5	4	5	3	-	-	5	3	-	-
COLOMBACCIO	12	4	11	4	15	4	17	4	19	4
ALLODOLA	16	6	12	5	12	4	12	4	12	4
MERLO	5	2	5	2	18	3	12	2	15	3
CESENA	6	3	4	2	8	2	11	3	13	3
TORDO BOTTACCIO	16	3	10	2	18	3	17	3	18	3
TORDO SASSELLO	15	3	13	2	14	3	14	3	15	3

Tabella 1: indici di prelievo per cacciatore e per giornata di caccia in Regione Emilia-Romagna

Specie cacciabili

Minilepre *Sylvilagus floridanus*: si ritiene di inserirla tra le specie cacciabili in quanto alloctona, nelle more dell'approvazione di uno specifico piano di controllo, visto che l'art. 285, comma 12, della Legge n. 116/2014 prevede un "obbligo generale di eradicazione o controllo per le specie alloctone attraverso lo sviluppo di programmi di eradicazione o controllo delle popolazioni presenti", e non impedisce la cacciabilità della "minilepre" ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della stessa L. n. 157/1992. Inoltre, il tenore letterale della norma è tale che l'uso espresso della disgiuntiva "o" tra le parole "piani di eradicazione" e "controllo" rende possibile la normale attività di prelievo venatorio con l'obiettivo dell'eradicazione.

Starna *Perdix perdix*: ISPRA ritiene che sul territorio regionale, al di fuori della ZPS Valle del Mezzano (FE) in cui la specie è stata oggetto di reintroduzione nell'ambito del progetto LIFE Perdix, non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti e mancano quindi i presupposti affinché la specie possa essere cacciata nella stagione 2025/26. Tuttavia, dai dati di censimento condotti dagli ATC e forniti

alla Regione è stato evidenziato che esistono sul territorio regionale popolazioni che si riproducono e le attività di ripopolamento/reintroduzione vengono autorizzate dalla Regione sulla base di piani di gestione di durata quinquennale, predisposti da parte degli ATC o delle AFV in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/147/CEE, in ottemperanza al Piano Faunistico-Venatorio regionale, che integra il Piano di gestione regionale della starna (2.2.1). La caccia alla starna, infatti, è consentita solo nelle AFV e negli ATC che hanno presentato un piano di gestione quinquennale e un piano di prelievo annuale, entrambi autorizzati dai Settori Agricoltura Caccia e Pesca competenti per territorio. Si sottolinea, peraltro, che il PFVR ha ricevuto il parere positivo di ISPRA ed è stato prorogato fino al termine della stagione 2025/26 sempre con il parere favorevole dell'Istituto, confermando le previsioni che consentono il prelievo venatorio della starna in AFV e negli ATC alle condizioni sopra richiamate; ciò anche in considerazione del fatto che tutto il percorso sulla gestione della specie è stato concordato con ISPRA stessa e rispetta le indicazioni del Piano di azione nazionale. In conformità al PFVR gli ATC e le AFV devono perseguire una gestione attiva e sostenibile della specie tramite i Piani di Gestione di durata quinquennale, nei quali:

- vengono individuate e cartografate le Unità Territoriali di Gestione, con estensione compresa fra 1.000 e 15.000 ettari;
- vengono programmati gli interventi di miglioramento ambientale;
- vengono programmati i monitoraggi demografici delle popolazioni con le metodiche descritte in Appendice I del Piano d'Azione nazionale applicate al territorio dell'Unità di gestione effettivamente vocato alla specie, al fine di stimare la densità pre-riproduttiva ed il successo riproduttivo. Il monitoraggio può coinvolgere l'intera Unità di Gestione se di piccole dimensioni o una percentuale superiore al 30% in caso di Unità di Gestione di oltre 8.000 ettari;
- vengono programmate le immissioni finalizzate alla ricostituzione di popolazioni stabili sul territorio, con contingenti proporzionali all'estensione del territorio vocato ed alla densità di animali già presenti. Nelle aree a vocazionalità alta in assenza di starne già presenti, si possono immettere un massimo di 150 starne per 100 ha di territorio vocato. Le autorizzazioni per le immissioni vengono concesse dai Settori territoriali se i capi appartengono alla sottospecie *Perdix perdix italica* e provengono da allevamenti selezionati sulla base di criteri individuati nell'Appendice II del Piano d'Azione nazionale (tecniche di allevamento, condizioni sanitarie e di profilassi, caratteristiche morfologiche e genetiche degli animali) in grado di fornire la necessaria documentazione genetica degli animali. Gli individui rilasciati vengono marcati ed il termine per le immissioni in AFV e ATC è il 30 agosto. Va ricordato che in Emilia-Romagna, prima di autorizzare immissioni di una qualunque specie faunistiche nei Siti della Rete Natura 2000, gli uffici territoriali devono richiedere la Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 4/2021, art.26 al competente Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane;
- vengono definiti i piani annuali di prelievo, sulla base dei risultati del monitoraggio, degli interventi di miglioramento ambientale realizzati e degli obiettivi gestionali. I piani annuali di prelievo vengono autorizzati dai Settori territoriali soltanto se la

densità pre-riproduttiva è uguale o superiore a 1 capo/100 ha calcolato sulla superficie vocata e il prelievo può incidere fino a una percentuale massima del 20% della popolazione post-riproduttiva;

- vengono definiti i sistemi di raccolta e rendicontazione dei dati di prelievo agli uffici regionali nonché quelli di controllo del prelievo che gli ATC e le AFV devono adottare per ottenere la rendicontazione dei capi abbattuti in modo da sospendere il prelievo al completamento del piano autorizzato. La rendicontazione finale dei dati di abbattimento deve essere presentata al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente entro 15 giorni dal termine del prelievo. Gli ATC e le AFV, inoltre, devono organizzare corsi di formazione per gli operatori coinvolti nella gestione della starna.
- Infine, la specie riveste tradizionalmente un particolare interesse venatorio in regione, in particolar modo in Romagna, e viene inclusa tra le specie “nobili stanziali”. Viene considerata di particolare valore cinofilo concorrendo a sviluppare quella cultura venatoria che trova soddisfazione nell’apprezzamento del lavoro del cane e non nell’abbattimento del selvatico, configurandosi pertanto come una attività più sostenibile. Si consideri, inoltre, che la possibilità di mantenere una pur limitata fruizione venatoria di queste specie rappresenta la principale motivazione per realizzare interventi di reintroduzione e di monitoraggio delle popolazioni, nonché interventi di miglioramento ambientale utili direttamente a fasianidi e lagomorfi e, a cascata, alla biodiversità e alla funzionalità ecosistemica. Ancora, si tenga conto che gli acquisti di starna per le immissioni in ATC e in AFV relative all’annualità corrente prevista dai piani poliennali già approvati, in conformità al percorso sulla gestione della specie concordato con ISPRA e nel rispetto delle indicazioni del Piano di azione nazionale, sono già avvenuti in previsione della stagione venatoria 2025/2026, con la conseguenza che gli istituti faunistici hanno svolto tali attività nel legittimo affidamento che le attività restassero consentite.
- Da ultimo, per quanto riguarda il prelievo nelle Aziende agri-turistico-venatorie, va evidenziato che sono presenti sul territorio regionale in numero molto ridotto e ai sensi Direttiva regionale (D.G.R. 969/2002) vengono istituite in territori di scarso rilievo faunistico ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata e che presentino condizioni idonee a consentire un reddito agricolo integrativo anche attraverso la programmazione di un prelievo venatorio diffuso e basato preminentemente su capi di fauna selvatica allevata in cattività ed immessa a tale scopo, chiarendo il fine prettamente venatorio di tali istituti. Le immissioni di starna e in generale di selvaggina stanziale sono necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal quadro normativo vigente.

Considerazioni sul processo di aggiornamento del *Key Concepts Document* (KCD) in Italia

Nell’Allegato tecnico al parere di ISPRA si espongono varie considerazioni in merito al processo di aggiornamento del *Key Concepts Document* (KCD) in Italia e alla possibilità di aggiornamento di questo documento per risolvere importanti discrepanze soprattutto tra i periodi di inizio della migrazione prenuziale (unici per specie) in Italia e gli altri Paesi del

bacino mediterraneo.

Preso atto della versione fornita da ISPRA, si riportano alcune considerazioni.

Il *Key Concepts Document (Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - KCD)* è un documento tecnico-scientifico che integra la “Guida alla disciplina della caccia” per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, che stabilisce una serie di principi chiave con l’obiettivo di fare in modo che la caccia non sia esercitata durante i periodi di maggiore vulnerabilità del ciclo annuale delle specie di uccelli di cui all’Allegato II della Direttiva medesima, come sancito anche dall’art. 18, comma 1 bis della Legge n. 157/1992. Il processo di revisione del KCD iniziò nel 2018 e si concluse nel 2021 rilevando la presenza di posizioni contrastanti, fino all’ultimo aggiornamento 2025 relativo ad alavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.

Il resoconto di ISPRA sulla diversa interpretazione della Direttiva 147/2009/CE da parte della Francia e dell’Italia non è dirimente. Le posizioni francesi non sono basate sulla valutazione che gli spostamenti in periodo prenuziale interessino “una frazione significativa delle popolazioni”, ma al contrario sulla distinzione fra movimenti invernali non migratori (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, etc.) e l’accertato inizio della migrazione prenuziale. Si sottolinea che tale importante distinzione è citata anche dalla Commissione UE nei testi di commento al *Key Concepts Document*. Allo stesso modo diversi studiosi non condividono la tesi che la Francia abbia applicato una soglia del 5% dei movimenti sopra la quale considerare iniziata la migrazione prenuziale, mentre sostengono che ISPRA abbia attribuito a migrazione prenuziale dei movimenti invernali (come riconosciuto anche dalla Commissione) per ragioni alimentari o climatiche o per dispersione (movimenti e comportamenti nemmeno sottoposti ad analisi preliminari dei dati). Questa possibilità di confusione è esplicitamente descritta dalla Commissione nel KCD, proprio a spiegazione delle discrepanze fra alcuni dati italiani e i corrispettivi dati dei restanti Paesi mediterranei. D’altra parte, gli uccelli in fase di dispersione/erratismo e quelli in migrazione non sono separati tra loro, per cui Fandos e coll., 2022 (Fandos G. M., M. Talluto, W. Fiedler, R. A. Robinson, K. Thorup, D. Zurell, 2022 - *Standardised empirical dispersal kernels emphasise the pervasiveness of long-distance dispersal in European birds*. Journal of Animal Ecology. Vol. 92 (1) <https://doi.org/10.1111/1365-2656.13838>), ad esempio, hanno ritenuto necessario escludere gli individui inanellati, catturati o recuperati, durante l'inizio della stagione riproduttiva, poiché i movimenti non migratori potevano essere potenzialmente confusi con i movimenti di migrazione.

Su questo tema merita una specifica considerazione anche la sentenza della Corte Europea del Caso C- 435/92, che recita testualmente che i casi isolati di individui che iniziano la migrazione possono essere trascurati, di seguito il testo: “(Directive) requires total cessation of hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (***isolated specimens commencing migration***)”. Criterio che è stato confermato anche nella successiva sentenza della medesima Corte nella causa C-38/99, secondo la quale la Direttiva “*imporrebbe una chiusura rigorosa della caccia fin dall'inizio del fenomeno migratorio, con la sola esclusione di fenomeni eccezionali (esemplari isolati che iniziano*

la migrazione)". Ed è proprio sui casi isolati che si basano i KC 2021 italiani, benché si tratti di movimenti di incerta determinazione migratoria, non essendo stati sottoposti a specifiche analisi preliminari.

Si può altresì richiamare il Tribunale dell'Unione Europea che, fino dalle sentenze del 27.10.2017 (Causa T-562/15 e Causa T-570/15), aveva avuto modo di sottolineare che i dati Key Concepts "non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono tutt'al più costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori di detto comitato [ORNIS] e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della Direttiva 2009/147/CE".

In definitiva, se dal punto di vista giuridico tutti gli uccelli in migrazione prenuziale hanno nominalmente diritto alla tutela prevista dalla Direttiva Uccelli e dalla Legge n. 157/92, dal punto di vista scientifico la procedura necessaria per tradurre in dati e regole certe, segnatamente ai fini della definizione dei KC, i movimenti degli animali presi a riferimento, dovrebbe necessariamente basarsi su dati attendibili, in numero statisticamente sufficiente ed elaborati con criteri corretti e accreditati dalla comunità scientifica.

Per stabilire le date d'inizio migrazione prenuziale per le specie migratrici, la Regione Emilia-Romagna ha scelto di analizzare approfonditamente tutte le fonti bibliografiche e scientifiche disponibili, alla luce dei documenti interpretativi "Guida alla Disciplina della Caccia UE" e dei documenti KC 2021 e l'aggiornamento 2025. La Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente Biodiversità – Unità Conservazione della Natura ha accolto la proposta italiana con nota protocollo Ref.Ares(2025)1182686 del 14 febbraio 2025 posticipando di una decade l'inizio della migrazione prenuziale per alavola (Anas crecca), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus) e cesena (Turdus pilaris), per cui attualmente le decadi di inizio della migrazione corrispondono a gennaio II per tordo bottaccio e gennaio III per alavola, cesena e tordo sassello.

La relazione tecnico-scientifica allegata alla nota, elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), descrive chiaramente l'analisi alla base della richiesta di aggiornamento, motivata dall'esigenza di individuare meglio l'inizio effettivo della migrazione prenuziale e di limitare le discrepanze più evidenti nelle decadi di inizio della migrazione prenuziale tra Paesi limitrofi basandosi sulla seconda isocrona che interessa il territorio italiano. Le decadi così determinate sono state considerate solidamente rappresentative di tutto il territorio nazionale, pur rimanendo più cautelative rispetto a quelle indicate, per le stesse specie, da altri Paesi limitrofi.

Atlante europeo delle migrazioni

ISPRA sostiene che i dati italiani trovano conferma nel modulo "*Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*" dell'Atlante Europeo delle Migrazioni. In realtà, i risultati dell'Atlante sono rappresentati attraverso curve isocrone delle stime temporali (decadi) dei movimenti degli uccelli che intersecano il territorio italiano, suddividendolo in due-tre settori geografici caratterizzati da diverse decadi d'inizio della migrazione. È quindi un dato di fatto che, per molte regioni, questa pubblicazione di CMS (Convenzione Specie Migratrici

convenzione di Bonn) e EURING, in generale smentisce i dati italiani dei Key concepts 2021. La revisione metodologica dei KC 2025 per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena è tesa infatti a ridurre questo problema in quanto ha considerato la seconda isocrona della decade d'inizio della migrazione prenuziale e non più la prima come negli anni passati. In tal modo ISPRA ritiene ora più "affidabile" la stima di inizio della migrazione.

L'Atlante Europeo delle Migrazioni, tuttavia, è considerato un documento che presenta criticità per le motivazioni di seguito esposte, rilevate da diversi autori.

- *Mancanza del dataset utilizzato; si tratta di una debolezza forte, poiché gli stessi Autori dichiarano di avere compiuto una selezione dei dati grezzi EURING, in base a diversi parametri.* Tale mancanza non consente una corretta e completa verifica critica dei risultati e delle conclusioni dell'Atlante stesso, anche considerato che gli Autori hanno applicato una selezione ai dati grezzi, i cui criteri non sono sufficientemente chiari. D'altra parte, la selezione dei dati grezzi di *mark-recapture*, che viene inquadrato in un contesto di *Citizen Science* e non di ricerca scientifica, è un passaggio fondamentale per limitare i *bias* nell'interpretazione del fenomeno migratorio. Trarre delle conclusioni sulla migrazione degli uccelli dai dati grezzi può quindi essere fuorviante, perché i re-incontri e i conseguenti spostamenti degli uccelli sono il risultato di un processo di osservazione eterogeneo e soggetto a forti distorsioni campionarie, come acclarato a livello scientifico internazionale (Fandos e Tellerfa, 2018; Korner-Nievergelt *et al.*, 2010; Naef-Daenzer *et al.*, 2017; Thorup *et al.*, 2014). Infatti, sebbene i dati EURING siano una fonte di dati straordinariamente ricca sui movimenti degli uccelli, la loro analisi è tuttavia un esercizio molto impegnativo per diverse ragioni (Fandos *et al.*, 2022). Se l'analisi dei dati di *mark-recapture* non è corretta, si traduce in stime non comprovate che possono portare a risultati distorti o, nel peggiore dei casi, a conclusioni errate del fenomeno sottoposto ad esame. Di seguito si riportano alcuni esempi eloquenti di possibili fonti di *bias*, come segnalati nella letteratura scientifica specializzata:
- gli uccelli in fase di dispersione e quelli in migrazione non sono separati tra loro e lo sforzo di campionamento è molto eterogeneo (Korner-Nievergelt *et al.*, 2010; Paradis *et al.*, 1998). In primo luogo, lo sforzo di campionamento in Europa varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e nelle diverse specie (Fandos *et al.*, 2022). Inoltre, sebbene la maggior parte degli individui nella maggior parte delle specie non disperda lontano, una piccola percentuale di individui può disperdersi su lunghe distanze (Paradis *et al.*, 2002; Van Houtan *et al.*, 2007), confondendo tali movimenti con i veri movimenti migratori. Gli uccelli in dispersione possono poi passare da una modalità di movimento all'altra in base a complessi compromessi tra stato interno, contesto ambientale, capacità di movimento e capacità di navigazione (Nathan, 2008). Questo è importante da considerare, soprattutto quando i dati campionari sono scarsi e in tal caso ciò deve indurre a particolare cautela;
- i diversi tipi di recupero degli uccelli inanellati hanno diversi tassi di recupero e i recuperi degli uccelli vivi e di quelli morti possono essere influenzati da diversi

pregiudizi legati allo sforzo di “ricerca/osservazione” da parte degli operatori/cittadini collaboranti e dalla conseguente probabilità di segnalazione del recupero (Paradis *et al.*, 1998). Ad esempio, è probabile che la distribuzione spaziale degli uccelli ricatturati vivi differisca dai recuperi morti, poiché i primi dipendono essenzialmente dagli sforzi spaziali e temporali nelle attività di tipo ornitologico sul campo (maggior numero di recuperi in luoghi dotati di stazioni di inanellamento attive; Tellerfa *et al.*, 2014). Mentre, i secondi, sono per lo più riportati dal grande pubblico e quindi sono distribuiti in modo più uniforme. Allo stesso tempo, la causa della morte può essere un'importante fonte di pregiudizi poiché gli uccelli uccisi intenzionalmente sono legati a modelli di caccia spaziali e temporali assai differenziati in tutta Europa (Potvin *et al.*, 2017), e specialmente rispetto alle diverse specie selvatiche (es. caccia da appostamento, caccia vagante, caccia con o senza richiami, caccia senza cane o col cane e con diverse razze di cani, ecc.). Pertanto, è sempre raccomandata un'analisi esplorativa dei dati, almeno in base ai diversi tipi di recupero degli anelli, allo scopo di confrontare la bontà delle stime del fenomeno migratorio o, invece, di dispersione e, inoltre, se sia possibile analizzare assieme i dati dei diversi tipi di recupero degli anelli, anche tra uccelli cacciati e uccisi intenzionalmente dall'uomo, oppure trovati morti per caso (Fandos *et al.*, 2022);

- una grande variazione nel tempo e nello spazio dello sforzo di cattura/inanellamento e di recupero può influenzare le distribuzioni spaziali e temporali dei risultati delle analisi (Fandos *et al.*, 2022);
- le distanze di dispersione post-natale sono generalmente maggiori di quelle di dispersione in fase riproduttiva (Greenwood e Harvey, 1982; Paradis *et al.*, 1998) e interferiscono con il fenomeno migratorio in modi imprevedibili;
- la dispersione femminile è maggiore di quella maschile (Li e Kokko, 2019);
- i modelli di migrazione a breve o a lunga distanza sono associati a diverse pressioni selettive, ad esempio l'efficienza del volo a lunga distanza dipende in modo critico dalla morfologia delle ali, spesso diversa nei giovani rispetto agli adulti (Claramunt, 2021; Sheard *et al.*, 2020). L'analisi dei movimenti delle specie “vere migratrici” o “migratrici parziali” è particolarmente impegnativa a causa della variazione della fenologia della migrazione tra individui e popolazioni in tutta Europa (Lehikoinen *et al.*, 2019);
- i movimenti migratori possono portare a una sovrastima delle distanze, per cui Fandos e coll. (2022) hanno ritenuto necessario escludere gli individui catturati o recuperati durante la migrazione nella tarda o all'inizio della stagione riproduttiva, i cui movimenti potevano essere potenzialmente confusi con movimenti di dispersione. Essi hanno quindi utilizzato il quantile del 95% delle distanze osservate nel periodo di riproduzione principale, come distanza limite conservativa per distinguere tra eventi di dispersione e veri movimenti migratori;
- la dimensione del campione può influenzare la stima della migrazione/dispersione, per cui Fandos *et al.*, 2022, nel loro studio con gli stessi dati EURING hanno eseguito un'analisi preliminare esplorativa, con diversi sottoinsiemi di recupero degli anelli, giungendo alla conclusione che occorre un minimo di 20 individui, per analisi, per

garantire solide stime, analisi che l'Atlante non ha comunque effettuato, avendo quindi inevitabilmente amalgamato dati di dispersione con dati di migrazione.

Per quanto sopra esposto, per evitare errori di valutazione, è indispensabile sviluppare un'analisi metodologica dei dati di inanellamento che affronti, in primo luogo, questi potenziali pregiudizi.

In ogni caso, non è dato sapere come la dichiarata selezione dei dati sia stata effettuata ai fini dell'Atlante europeo della migrazione, ma le analisi metodologiche preliminari di cui sopra non sembra siano state effettuate.

- *Utilizzo di una soglia di 100 km di spostamento; tale distanza è troppo breve soprattutto in relazione all'utilizzo delle ricatture inter-annuali, poiché un individuo può essersi soffermato a svernare più a Nord in un dato anno rispetto a quello d'inanellamento.*

Una delle principali sfide nell'analisi del database EURING è che schemi nazionali di inanellamento diversi hanno procedure diverse nel segnalare gli uccelli inanellati e recuperati (Du Feu *et al.*, 2016). Per esempio, alcuni schemi hanno una distanza minima del recupero di un uccello considerato segnalabile all'EURING. Ciò significa che i recuperi degli anelli al di sotto di una distanza specifica (differente) dalla posizione di inanellamento non sono sempre segnalate e questa soglia varia da uno schema all'altro (Fandos *et al.*, 2022). Le analisi preliminari condotte da Fandos *et al.*, 2022, hanno mostrato che la Francia aveva una soglia particolarmente elevata per quanto riguarda la segnalazione dei recuperi, ma anche le soglie degli altri Paesi erano variabili. D'altra parte, in passato era norma EURING che i recuperi di uccelli inanellati fossero segnalati solo se superavano i 100 km di distanza tra il luogo di inanellamento e quello di recupero (nell'Atlante: *in the past, recoveries of ringed birds were often only reported if they exceeded 100 km distance between place of ringing and recovery*). Come a dire che spostamenti inferiori a 100 km non erano presi in considerazione a prescindere dall'origine o dal motivo dello spostamento. Gli Autori della sezione dell'Atlante che tratta la migrazione delle specie cacciabili hanno quindi assunto opportunisticamente questa distanza *cutoff* per definire se un uccello era in fase di migrazione o meno. Non hanno, invece, effettuato nessuna analisi specifica preliminare per distinguere i movimenti migratori da quelli in fase di dispersione, quelli tra diversi siti di svernamento, quelli di erratismo alimentare e quelli, comunque, non-migratori (Fandos *et al.*, 2022; Teitelbaum *et al.*, 2023).

Da notare, sotto il profilo metodologico, la distorsione che deriva dall'aver omesso gli spostamenti più brevi di 100 km. L'esclusione degli spostamenti "brevi" influenza evidentemente la forma della distribuzione dei dati e condiziona qualsiasi analisi statistica. Gli Autori scrivono, infatti, di aver considerato la "*Median distance of birds that moved at least 100 km northbound in each 10-days period*". Troncando a sinistra la distribuzione dei dati è evidente che la media e la mediana risultano viziate da un bias.

- *Scarsa accuratezza intrinseca nelle date di ricattura, poiché derivanti dal contributo dei comuni cittadini, che possono non riflettere la data effettiva di decesso o ritrovamento. Anche differenze di pochi giorni possono essere significative dal punto di vista dell'analisi e delle conclusioni conseguenti.*

Gli Autori dell'Atlante scrivono *"The median was, however, calculated only for decades with at least 3 recoveries"*: tre recuperi per decade sono un campione statisticamente inattendibile. Bisogna, infatti, considerare che lo sforzo di campionamento varia a seconda degli schemi nazionali di inanellamento e delle specie (Du Feu *et al.*, 2016). Fandos e coll. (2022), analizzando gli stessi dati EURING, ritengono necessario un minimo di 20 record, per analisi, per garantire solide stime. È quindi d'obbligo che sotto il profilo scientifico qualsiasi fenomeno naturale descrivibile quantitativamente sia sottoposto ad un'appropriata analisi statistica, che ne garantisca l'affidabilità dei risultati.

- *L'Atlante delle Migrazioni e i K.C. italiani 2021, classificano come movimenti migratori anche delle ricatture "southbound".*

Nel caso dei KC 2021 l'ISPRA afferma che anche se ci sono spostamenti "southbound" (verso Sud) ciò non significa che non possa essere iniziata la migrazione prenuziale da parte di altre popolazioni. Infatti, ISPRA ha incluso nella propria analisi uno studio sull'alzavola (Giunchi *et al.*, 2018) con una ricattura in spostamento "southbound", classificandola in migrazione prenuziale. Inoltre, su questa stessa specie, il lavoro di Guillemain *et al.*, 2006 dimostra l'esistenza di movimenti di contingenti dalla Camargue verso l'Italia settentrionale (quindi con un movimento latitudinale) in gennaio (GEN2). L'ISPRA, a differenza dell'omologo ONB francese, non ha ritenuto solida l'interpretazione data dagli Autori del lavoro riguardo al fatto che i movimenti in gennaio verso l'Italia possono essere movimenti non-migratori, effettuati all'interno di una più ampia area di svernamento. Per quanto riguarda l'Atlante, sono state considerate delle ricatture "northbound", senza valutare se ne fossero anche di "southbound". Inoltre, nell'Atlante si assume arbitrariamente (figura 18 sottostante) ogni movimento definito "northbound" per ogni individuo che si muova in una direzione compresa tra 315-135° (*"This approach is based on the assumption that in Europe, return migration movements are mostly directed north, northeast or northwest. Therefore, we assigned each bird moving in a direction between 315-135° northbound"*).

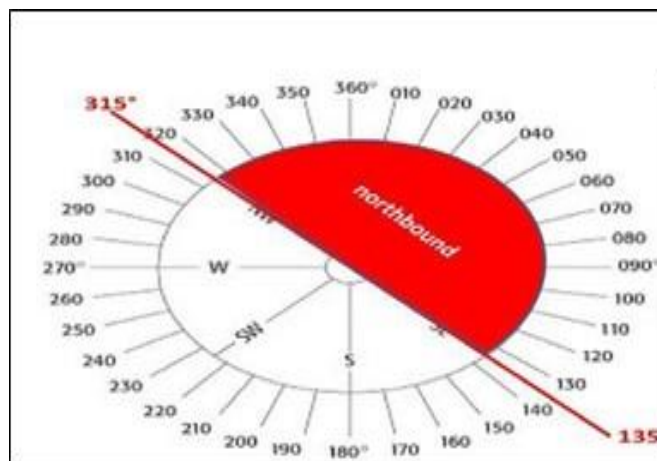


Fig. 18 - Rappresentazione della definizione di “northbound”, figura n. 2 dell’Atlante.

In tal modo però l’Atlante ha incluso anche movimenti reali “southbound”, compresi tra 90° e 135°; Movimenti che non possono quindi essere considerati di migrazione pre-nuziale, bensì dei movimenti non-migratori (Teitelbaum *et al.*, 2023).

L’argomento dei movimenti non-migratori che si verificano in fase di svernamento e che possono essere confusi con movimenti migratori pre-nuziali è oggetto anche di lavori specialistici pubblicati su Riviste scientifiche internazionali. Anche prima dell’uso sempre più diffuso dei dispositivi di tracciamento georiferito, alcuni studi su uccelli canori migratori nell’Africa sub-sahariana e su uccelli acquatici in Europa avevano già identificato l’esistenza di questi movimenti non riproduttivi post-migratori (Gätke, 1879; Moreau, 1972). In anni recenti però la comprensione dei complessi movimenti degli uccelli, un tempo affidata essenzialmente all’inanellemento, è notevolmente migliorata grazie alla disponibilità di nuovi strumenti e tecnologie, in particolare con l’avvento della biotelemetria d’avanguardia, i geolocalizzatori, la telemetria satellitare, la telemetria GPS, la radio telemetria (Kays *et al.*, 2020; Kranstauber *et al.*, 2011; Teitelbaum *et al.*, 2023). Oggi è ben noto che alcune specie di uccelli migratori utilizzano due o più siti distinti, dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai terreni di riproduzione, comunemente per lo svernamento. Questo comportamento viene definito “movimento intra-invernale”, “itineranza invernale”, “nomadismo stagionale”, “migrazione intratropicale” o “movimento invernale secondario” (Moore, 1976; Stutchbury *et al.*, 2016; Teitelbaum & Mueller, 2019; Teitelbaum *et al.*, 2023). I movimenti post-migratori (esemplificati in figura 19 - da Teitelbaum *et al.*, 2023) sono, infatti, dei movimenti su larga scala

che si verificano dopo la migrazione post-riproduttiva e prima della migrazione di ritorno ai territori di riproduzione e collegano siti non riproduttivi spazialmente separati.

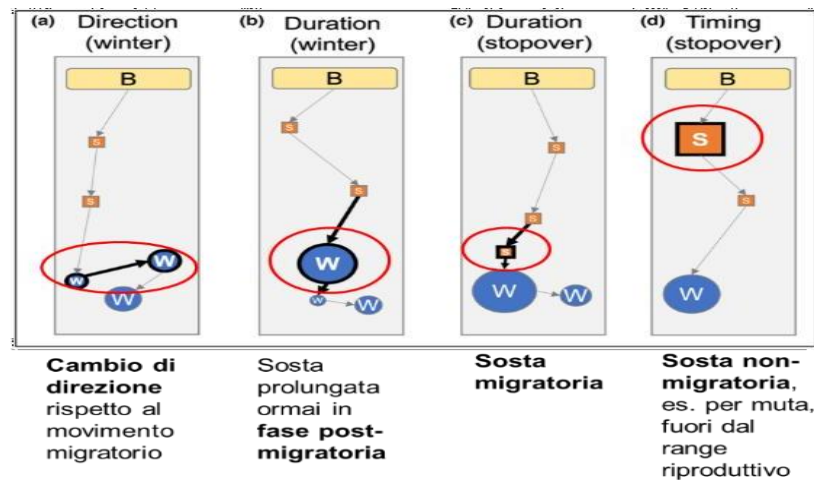


Fig. 19 - Esempificazione di movimenti post-migratori (da Teitelbaum et al., 2023). In ogni pannello i siti di riproduzione sono mostrati come poligoni gialli, i siti di sosta/sosta come quadrati arancioni e i siti post-migratori (cioè invernali) come cerchi blu. La dimensione del poligono rappresenta la durata del soggiorno in un determinato sito. Le distinzioni di interesse sono mostrate con linee in grassetto e caratteri in grassetto. (a) i movimenti non riproduttivi post-migratori (svernamento) possono essere principalmente longitudinali, mentre i movimenti migratori sono principalmente latitudinali. (b) i movimenti post-migratori non riproduttivi possono essere latitudinali se il primo sito invernale è usato per una durata relativamente lunga, ma (c) sono considerati siti di sosta (stopover) se usati per l'ordine di giorni, invece che di settimane o mesi. (d) i siti invernali devono essere utilizzati dopo la migrazione e durante la stagione invernale e al di fuori dell'estensione spaziale dell'areale riproduttivo di un individuo. In questo esempio, il primo sito di sosta soddisferebbe altrimenti i criteri per un sito invernale, ma è troppo vicino al sito di riproduzione. Tutti i pannelli mostrano un migratore boreale, ma gli stessi principi si applicano ai migratori australi.

Teitelbaum e coll. (2023) hanno classificato un sito post-migratorio (cioè di svernamento) anche in base ai tempi di sosta dei migratori. Quando la sosta è da settimane a mesi il sito è considerato per fini di svernamento e comunque per attività non-migratorie, mentre quando il sito è utilizzato per un periodo da giorni a settimane esso è classificato di sosta in migrazione o *stopover* (figura sopra, esempi rispettivamente b-c).

Si tratta di conoscenze consolidate grazie alle nuove tecnologie e a strumenti di analisi statistica moderna dei dati dei migratori, che dovrebbero indurre anche ad un riesame delle strategie migratorie di varie specie di uccelli e che ora contribuiscono a chiarire dubbi metodologici già sollevati sia dalla Commissione

Europea, sia dall'ISPRA nella fase di discussione dei KC 2021.

In sintesi, questo genere di movimenti non-migratori possono essere collegati a:

- cambiamenti climatici o meteorologici durante la stagione non riproduttiva (Sauter *et al.*, 2010);
- monitoraggio delle risorse (Knight *et al.*, 2019);
- fattori demografici intraspecifici come l'età o il sesso (Fudickar *et al.*, 2013; Teitelbaum & Mueller, 2019); e/o interazioni di specie come competizione e predazione (Smith *et al.*, 2011).

Il clima e la disponibilità di risorse sono i fattori responsabili più frequentemente citati dalla letteratura per i *taxa* studiati (Mueller & Fagan, 2008; Neumann *et al.*, 2015). Il clima avverso può essere all'origine anche di movimenti retrogradi rispetto a spostamenti in direzione Nord/Est. Ad esempio Schally e coll. (2022), in uno studio di telemetria satellitare, segnalano un movimento di 344,2 km in direzione Nord/Est di una beccaccia, nel bacino dei Carpazi avvenuto tra il 21 e il 22 marzo, a cui ha fatto seguito il ritorno nel sito di marcaggio nei giorni seguenti, dove è rimasta per altri 13 giorni.

- *Utilizzo delle ricatture inter-annuali di uccelli inanellati.*

Gli Autori della sezione sulla migrazione delle specie cacciabili dell'Atlante ammettono di avere utilizzato anche le riprese "indirette" o inter-annuali, cioè quelle riprese di uccelli inanellati avvenute più di un anno dopo l'inanellamento, allo scopo di colmare l'insufficienza numerica dei dati, segnatamente nel Sud Europa. Così facendo essi hanno attribuito alla ripresa di un individuo "a Nord" del punto di inanellamento (ma uno o più anni dopo) uno spostamento migratorio rispetto al punto di inanellamento assunto in area di svernamento. Tale assunto rappresenta una forzatura, poiché, come ammesso anche da altri ricercatori dell'ISPRA (Spina e Volponi, 2008), gli uccelli migratori possono modificare gli areali di svernamento. Quindi, la ricattura di un soggetto inanellato avvenuta più a Nord della località d'inanellamento, ma in anni successivi, può riflettere semplicemente la scelta di una zona di svernamento più settentrionale, per varie motivazioni (ad es. passaggio dall'età giovanile all'età adulta) e non un movimento migratorio prenuziale. Possono essere chiamate in causa, ad esempio, delle ragioni climatiche ben differenti da un anno all'altro, fenomeno peraltro coerente anche con il riscaldamento globale, ma soprattutto è ben noto che gli uccelli adulti possono essere più tardivi e resistenti a condizioni climatiche sfavorevoli rispetto ai giovani e scegliere quindi territori in parte differenti (es. Berthold *et al.* 1992; Berthold 1996; Schummer *et al.* 2010; Dalby 2013; Notaro *et al.* 2016). Inoltre, secondo Guillemain *et al.*, 2021, i segnali ambientali e ormonali che regolano la migrazione (ad esempio nelle anatre) differiscono tra stagioni diverse e, da un anno all'altro, contribuiscono a variare la fenologia regionale della migrazione. Di conseguenza, differenze di 100 km tra siti di svernamento dello stesso individuo (criterio assunto acriticamente uguale per tutte le specie considerate dall'Atlante), da un anno all'altro, sono del tutto plausibili e

non possono assolutamente asseverare che corrispondano a movimenti di migrazione prenuziale.

- *Utilizzo di archi temporali troppo dilatati per quanto riguarda le date d'inanellamento (1° agosto- 31 marzo).*

Altra forzatura dei dati ammessa dagli Autori dell'Atlante consiste nell'aver incluso persino tutte le riprese (intra- e inter-annuali) di uccelli inanellati, in un'area designata, tra il 1° agosto e il 31 marzo (*"we extended further and included all recoveries (intra- as well as inter-year) in decades 1-15 of birds ringed in a designated area (see below) between 1 August and 31 March"*). In questo modo però sono stati inclusi sicuramente anche movimenti non-migratori, poiché dal 1° agosto ad almeno il 31 dicembre non c'è migrazione prenuziale.

Valutazioni sulla telemetria satellitare

ISPRA sostiene che questa metodica non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull'inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e a causa dell'impatto del trasmettitore sulle **condizioni fisiche** degli uccelli.

Tali valutazioni non appaiono pienamente condivisibili, considerando la mole di studi scientifici pubblicati e il fatto che ISPRA stesso da anni utilizzi questa metodica per lo studio delle migrazioni sulla beccaccia, sulla pavoncella, sul germano reale, sul codone e sul tordo bottaccio.

L'articolo citato da ISPRA di Bodey *et al.*, 2018, non tratta dell'influenza del trasmettitore sull'inizio della migrazione. Sono stati verificati piccoli effetti sulla sopravvivenza, la riproduzione, il successo riproduttivo e la durata dei viaggi di foraggiamento, ma nessun effetto sulla massa corporea, cioè sul parametro che misura le **condizioni fisiche e di salute dell'animale**. Quindi dall'articolo non si evince che i trasmettitori peggiorino le condizioni fisiche degli uccelli migratori marcati.

Al contrario, due studi hanno dimostrato assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp *et al.*, 2015, Lameris *et al.*, 2018).

Tale tecnologia è oggi alla base dello studio delle migrazioni, poiché consente di conoscere le posizioni degli individui con cadenza quasi giornaliera e tracciare per questo gli spostamenti con accuratezza non raggiungibile con nessun'altra metodica. Non è un caso che questo metodo di studio sia ormai affermato in tutto il mondo con ben **5.915** studi in corso, **1.025 taxa** studiati, 2,4 miliardi di localizzazioni e 3.000 proprietari di dati (<https://www.movebank.org/cms/movebank-main>).

In merito alla determinazione dell'inizio dei movimenti migratori e al campione di individui, si fa presente che nel caso della beccaccia si è arrivati a 72 soggetti tracciati, e ad alcune decine per le altre specie e i risultati collimano con i KC degli altri Paesi UE, confermando la validità del metodo e il fatto che i KC italiani hanno in realtà confuso i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.

ISPRA ha rilasciato parere positivo alle Università di Milano, Padova e Pisa per ricerche con l'utilizzo di trasmettitori satellitari, precisando qual è il peso del dispositivo compatibile con

la buona salute dell'animale.

ISPRA non valuta, inoltre, che diversi individui muniti di trasmettitore satellitare, nell'ambito degli studi delle Università di Milano, Pisa, Bari, hanno compiuto voli migratori di migliaia di chilometri, e in diversi casi hanno trasmesso **per più annualità e cicli di migrazione**, dimostrando di essere in **condizioni di salute ottimali** (Tedeschi *et al.*, 2019; Arizaga *et al.*, 2014; Rubolini 2021, 2022, Rubolini & McKinlay, 2023; McKinlay & Rubolini, 2024).

Definizione dei periodi sensibili per porzioni di territorio riferite ai territori regionali.

L'argomentazione di ISPRA non appare convincente. I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono in modo chiaro che le Regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale. La Regione Emilia-Romagna ha scelto di utilizzare dati riguardanti il proprio territorio (dati su beccaccia e cesena) o riguardanti le regioni limitrofe, come la Toscana (dati su alzavola) e l'Umbria (studio sul tordo bottaccio). Appare evidente, infatti, anche dai risultati dell'Atlante delle migrazioni, che in varie porzioni di territorio italiano il dato KC nazionale sia errato, mentre i risultati degli studi più recenti compiuti in Italia confermano che i dati italiani dovrebbero essere equiparati a quelli dei vicini Stati Membri UE.

Periodi, forme di caccia - Indicazioni di carattere generale. Apertura generale della caccia.

Le considerazioni che seguono confortano la correttezza della scelta della Regione di applicare quanto disposto dall'art. 18 della L. n. 157/92, aprendo la stagione venatoria alla terza domenica di settembre.

ISPRA raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie tranne corvidi, colombaccio e ungulati *“per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione”*, senza tenere in considerazione la recente modifica al comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, con la quale il legislatore ha disposto che *“l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge stessa per ciascuna intera annata venatoria”*, e che confortano la piena correttezza della scelta della Regione di applicare quanto disposto dall'art. 18 della Legge n. 157/92, aprendo la stagione venatoria alla terza domenica di settembre.

ISPRA aggiunge anche che *“la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per tutte le specie nei mesi di settembre e di gennaio”*.

In Emilia-Romagna diverse AFV iniziano la caccia alla lepre e al fagiano in ottobre e molti ATC e AFV aprono la caccia alla starna e alla pernice rossa il 1° ottobre, come indicato nell'allegato H.

Vigilanza - nessuna differenza di efficacia della vigilanza può riscontrarsi spostando l'apertura generale della caccia da una data ad un'altra o anticipando la chiusura.

Disturbo alla riproduzione - Rispetto al tema del disturbo che sarebbe arrecato alla fauna selvatica tramite la caccia al termine della stagione riproduttiva, ISPRA non motiva la sua

tesi o la necessità di una maggior tutela della fauna selvatica in Emilia-Romagna. Quanto al disturbo arrecabile attraverso l'impiego dei cani, l'ISPRA stesso *“ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai **primi di settembre** l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari”*.

Relativamente alla caccia vagante col cane nel mese di gennaio, ma il tema è speculare per il mese di settembre, si riporta ad esempio il pronunciamento del TAR Marche, sentenza n. 271/2017, che ha respinto tale “censura” così motivata: *“Quanto alla caccia vagante nel mese di gennaio, il parere ISPRA si fonda in realtà su considerazioni che riguardano la caccia in sé (in quanto è evidente che la presenza dei cacciatori reca sempre un disturbo alla fauna, a prescindere da quanto lunghi siano i periodi in cui l'attività venatoria è autorizzata, e che il fenomeno del bracconaggio è in re ipsa un'attività fuorilegge, che può quindi verificarsi a prescindere dal calendario venatorio) e che dunque non appaiono decisive. Il mese di gennaio è comunque ricompreso nell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, per cui non si è in presenza di un divieto normativo”*. Divieto normativo che non sussiste evidentemente nemmeno per il mese di settembre, segnatamente dalla terza domenica.

Interferenza della caccia con la riproduzione - Per quanto riguarda l'interferenza dell'apertura generale della caccia alla terza domenica di settembre (come previsto dall'art. 18 della Legge n. 157/92) con la riproduzione, si ritiene di discostarsi dal parere ISPRA.

ISPRA, infatti, non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della tesi della posticipazione dell'apertura generale della caccia al 1° ottobre, tali da dimostrare un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie consentite dalla terza domenica di settembre e inoltre non fa alcun riferimento specifico alla realtà faunistica e territoriale dell'Emilia-Romagna.

Caccia vagante nel mese di gennaio - ISPRA consiglia di non praticare la caccia in forma vagante nel

mese di gennaio, soprattutto con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, per limitare il disturbo a tutta la fauna in un periodo sensibile ed evitare un prelievo eccessivo. Il prolungamento della caccia vagante con il cane in Emilia-Romagna è consentito solo per il fagiano, fino al 30 gennaio, nelle Aziende faunistico-venatorie e risulta pienamente giustificato sia dal punto di vista biologico sia da quello gestionale in considerazione del fatto che le AFV attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni di entrambe le specie, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica delle popolazioni, autorizzato annualmente dalla Regione, ed adottano stringenti meccanismi di controllo del prelievo che consentono il rispetto del piano programmato. L'indicazione di ISPRA riguardante la sospensione della caccia vagante nel mese di gennaio è motivata da possibili effetti negativi riconducibili al disturbo determinato da questa forma di caccia in una fase del ciclo annuale più delicata. Tuttavia, nel caso delle AFV, tale fattore negativo è estremamente limitato poiché la pressione venatoria (giornate e orari di caccia, numero di cacciatori per uscita) è modulata dal concessionario che ha tutto l'interesse a

salvaguardare il proprio capitale di selvaggina. Lo stesso ISPRA nel documento "Guida alla stesura dei calendari venatori" ammette la possibilità del prolungamento a gennaio della caccia al fagiano nelle AFV sulla base di queste motivazioni.

Per quanto riguarda i **mammiferi**.

Lepre: l'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre, la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie al 1° ottobre, come suggerito da ISPRA, per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, avrebbe scarsissimo impatto pratico. Infatti, la lepre è specie che presenta un lungo periodo riproduttivo (da inizio gennaio a inizio di ottobre – in autunno la specie entra in diapausa riproduttiva), ma la presenza di una coda riproduttiva nel bimestre settembre-ottobre è trascurabile poiché tali nascite sono numericamente esigue e difficilmente questi leprotti sopravvivono sino alla stagione venatoria (la stima di questi valori in Italia è rispettivamente del 4,58% e dell'1,16% - De Marinis *et al.*, 2008), inoltre, raramente gli ultimi nati giungono sino alla stagione invernale (come si può riscontrare nel momento delle catture per fini di ripopolamento). Stando ai risultati del lavoro scientifico più recente realizzato in Italia, Emilia-Romagna compresa (Freschi *et al.*, 2024), la parte finale del periodo dei parti varia a seconda dei territori e tende ad anticipare in relazione all'altitudine e al tipo di clima. In presenza di territori con un clima di tipo continentale (valore dell'indice di Kerner Oceanity Index (ki) < 10), es. Bologna, il termine della stagione avviene entro agosto, mentre con un clima di tipo oceanico (k1 > 10), es. lidi ferraresi, le ultime nascite sono state documentate anche in settembre. D'altra parte, è noto che la lepre caratterizza il proprio ciclo biologico secondo una strategia riproduttiva fondata su un'elevata fertilità (De Marinis *et al.*, 2007) poiché la sopravvivenza dei leprotti è mediamente bassa (Tab. 1).

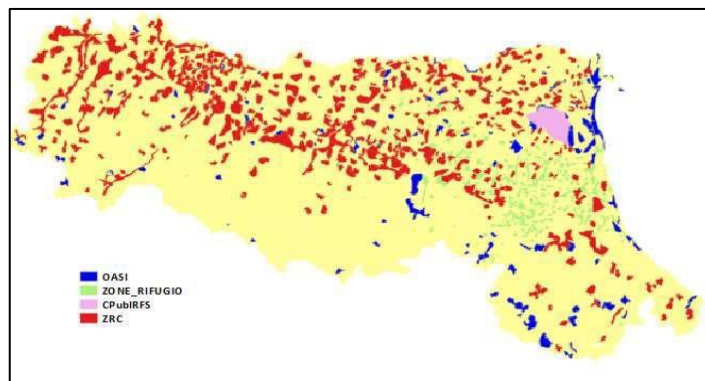
Reference	Estimated leveret survival	Method for survival estimation	Country
Abildgård <i>et al.</i> 1972	56% (♂)/44% (♀)	Capture-mark-recapture models No mammalian predators at the study site	Denmark
Marboutin and Peroux 1995	47% (♂)/24% (♀)	Capture-mark-recapture models	France
Pépin 1989	25–50%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	France
Hansen 1992	19–31%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Denmark
Pielowski 1981	23%	Captures	Poland
Marboutin <i>et al.</i> 2003	14–29%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	France
Frylestam 1980	16–27%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Sweden
Wasilewski 1991	6.2–14.4%	Age distribution in hunting bag	Poland
Möller 1977	5–33%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	Germany

Tabella 1. Tassi di sopravvivenza giovanile durante l'intera stagione riproduttiva come riportato in letteratura (Karp and Gehr, 2020).

Inoltre, l'inizio congiunto del prelievo nei confronti delle altre specie classiche di piccola selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa, a cui si può aggiungere la minilepre), consente di differenziare l'attività venatoria, con una conseguente ripartizione della pressione su più specie.

Il prelievo a settembre è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 10 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria; il limite massimo di 10 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria non si applica alle AFV poiché la lepre è prelevata secondo i piani di prelievo annuali.

Esiste un'ampia presenza ed una distribuzione capillare su tutto il territorio regionale di istituti faunistici protetti, che garantiscono un livello soddisfacente di conservazione della specie (si veda la figura sottostante), a cui si aggiunge una altrettanto estesa rete di aree di rispetto istituita dagli ATC.



Ai sensi dell'art. 33 comma 11 della LR n. 8/1994 alcuni ATC regionali richiedono ogni anno limitazioni nel prelievo della selvaggina stanziale (ad esempio carnieri ridotti e chiusure anticipate del prelievo), in particolare per la lepre e il fagiano, che vengono recepite nell'allegato H del calendario venatorio.

Inoltre, in linea con quanto previsto dal PFVR ai paragrafi 2.3 e 2.4, gli ATC possono individuare una o più Unità di Gestione in cui avviare un modello gestionale sostenibile del fagiano e della lepre, basato su censimenti, pianificazione del prelievo sulla base delle consistenze stimate, controllo sui capi prelevati (assegnazione di capi in abbattimento sulla base di una graduatoria di merito a cui accedono coloro che hanno fornito prestazioni d'opera nell'ambito delle attività gestionali dell'ATC, prenotazione telefonica e blocco dei prelievi al raggiungimento del contingente prelevabile ecc.), creazione di una rete di Aree di rispetto con divieto di caccia ad entrambe le specie, assenza di interventi di ripopolamento. Le proposte degli ATC trovano spazio in progetti, di durata almeno triennale, che vengono presentati entro il 30 giugno ai Settori Agricoltura caccia e pesca territorialmente competenti per la relativa approvazione, le cui limitazioni rispetto alle disposizioni generali del calendario venatorio vengono anch'esse recepite nell'allegato H. ISPRA suggerisce di ridurre le mute alla lepre a 3 cani, ma bisogna considerare che l'impiego di mute composte sino ad un massimo di sei cani per la caccia alla lepre è circoscritto ai progetti di valorizzazione della cinofilia, con mute riconosciute e abilitate dall'ENCI. L'eccessivo impatto paventato da ISPRA "anche per la restante fauna presente sul territorio" non appare condivisibile poiché si tratta di mute che sono addestrate per seguire esclusivamente la lepre, a pena di squalifica nel corso delle selezioni cinotecniche effettuate dall'ENCI. I dati di presenza della lepre e di altri mammiferi sul territorio

emiliano- romagnolo appaiono storicamente favorevoli (es. volpe, tasso, ungulati) per cui non si ravvisa la necessità di intervenire riducendo le mute di sei cani per la caccia alla lepre.

Coniglio selvatico: secondo la IUCN RedList Oryctolagus cuniculus (European Rabbit) il coniglio selvatico è classificato “Endangered”, ma solo nel territorio di autoctonia (Penisola Iberica). Altrove il coniglio selvatico è specie esotica invasiva, introdotta dall’uomo in epoca storica e in certi casi impropriamente “naturalizzata”; generalmente il coniglio selvatico è considerato una “*pest species*”: basti pensare all’Australia, alla Nuova Zelanda, etc. Tale status di specie problematica è chiaramente enunciato nella motivazione (rationale) della IUCN RedList, che classifica appunto la specie “Endangered”: “*The European Rabbit is a widespread colonizer and is considered a pest outside its natural range, where eradication of the rabbit is priority for conservation (Cooke 2014, Cooke, Flux and Bonino 2018). However, only the natural range of Spain, Portugal, and southern France are considered in this global assessment. Assessment of the European Rabbit is filled with contradictions (Lees and Bell 2008, Delibes-Mateos et al. 2011). The European Rabbit is an important game species in Spain, Portugal and France, and the agriculture sector considers the species a pest (not a typical situation for a putatively Threatened species).* © The IUCN Red List of Threatened Species: *Oryctolagus cuniculus* – published in 2019. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T41291A170619657.en>. Quindi anche in Emilia-Romagna il coniglio selvatico è una specie para-autoctona da mantenere sotto controllo per i danni che arreca soprattutto alle colture, rappresentando altresì un *reservoir* per i virus della Mixomatosi e dell’RHD, dell’RHD2, con conseguenti rischi per la coniglicoltura zootecnica. Inoltre, occorre considerare che la fenologia riproduttiva del coniglio selvatico è simile a quella della lepre europea, ma soprattutto in ambiente Mediterraneo le nascite tendono a ridursi quasi del tutto già in agosto (De Marinis et al., 2003).

Si ritiene, quindi, possibile consentirne il prelievo venatorio dal 21 settembre 2025, anche considerando:

- che l’art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) consente l’apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre;
- che il periodo di caccia ancora oggi previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell’Italia peninsulare (ISPRA - Franzetti e Toso, 2008);
- che trattandosi di specie para-autoctona è *necessario* limitare l’espansione della specie in Emilia-Romagna;
- l’opportunità di uniformare l’avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Volpe: si ritiene possibile consentire il prelievo venatorio della volpe dal 21 settembre

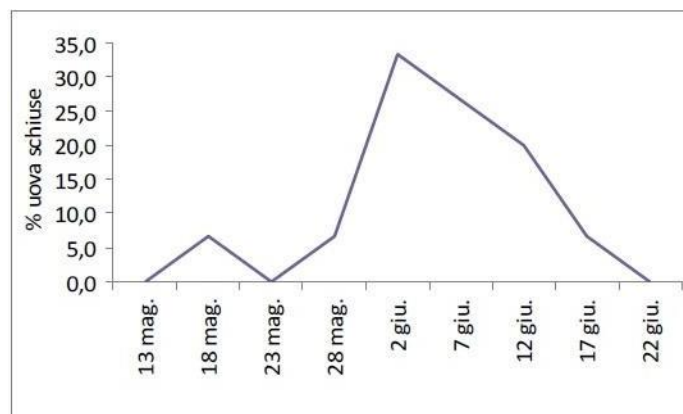
2025, in considerazione che:

- l'art. 18, comma 1) della legge n.157/92 consente la caccia alla specie dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- il periodo di caccia ancora oggi previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico (ISPRA - Franzetti e Toso, 2008);
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Si prende atto che per quanto riguarda gli **uccelli**, la fine del periodo riproduttivo e di dipendenza dei giovani è definita dai *Key Concepts* 2021; in tale contesto le specie meritevoli di attenzione sono:

Fagiano: poiché nel documento KC termina il periodo riproduttivo nella seconda decade di settembre, la caccia al 21 settembre è fuori dal periodo di dipendenza dei nuovi nati;

Starna: poiché la fine della riproduzione è stabilita dal documento KC nell'ultima decade di settembre, l'apertura della caccia al 21 settembre si sovrappone formalmente di una decade. I dati sulla fenologia riproduttiva nell'Italia settentrionale sono quelli citati da Trocchi *et al.*, 2016, esposti nella figura sottostante.



Periodo di schiusa delle uova di Starna recuperate in provincia di Bologna (549 uova, periodo 1970-1989).

Per la starna, si osserva come le schiuse iniziano generalmente a fine maggio e si concludono a fine giugno. Il periodo di dipendenza dei giovani è di 60 giorni (KCD 2021). Di conseguenza, sulla base di questi dati, ad inizio settembre la fase riproduttiva tutelata dai KC è conclusa ad eccezione di eventuali covate di sostituzione tardive, che non possono essere considerate la regola su cui basare le scelte di gestione.

Inoltre, il prelievo venatorio della starna negli ATC e AFV è consentito, eventualmente, solo in presenza di specifici piani di gestione di durata quinquennale nei quali sia stato autorizzato dalla Regione uno specifico piano annuale di prelievo. In molte AFV e in alcuni ATC la caccia

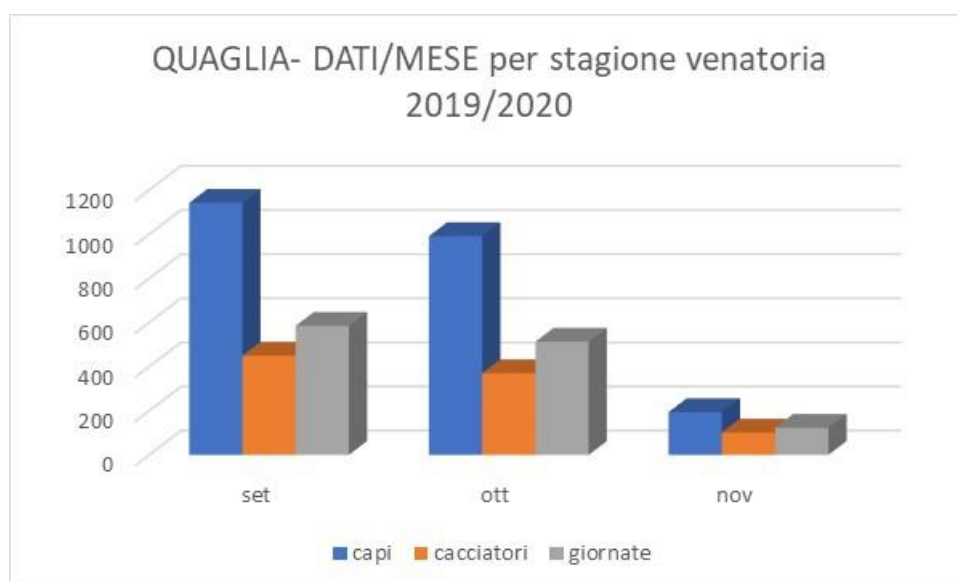
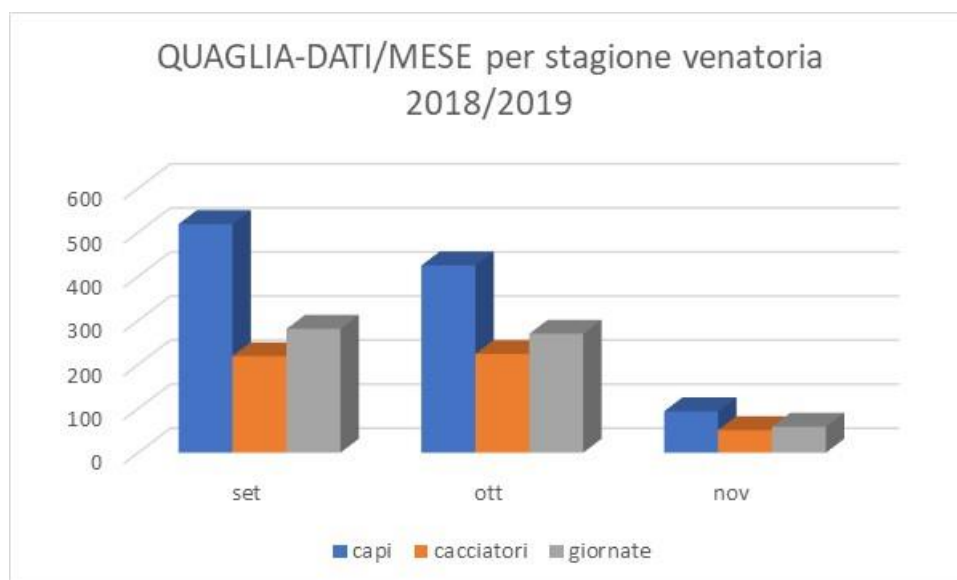
alla starna inizia di fatto il 1° ottobre.

Pernice rossa: La pernice rossa ha un periodo riproduttivo indicato dal documento KC fino alla seconda decade di agosto, per cui l'apertura della caccia al 21 settembre è perfettamente compatibile con la legislazione nazionale, regionale ed europea. La caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato autorizzato dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal vigente Piano Faunistico venatorio regionale, con autorizzazione, eventuale, del piano di prelievo annuale e rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti entro 15 giorni dal termine del prelievo. Il parere ISPRA indica che *“l'attività venatoria dovrebbe essere consentita solamente all'interno dell'areale gestionale della specie, così come definito nel Piano di gestione nazionale, in fase di approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto concerne le modalità di prelievo, si condivide la scelta compiuta da codesta Amministrazione di subordinare la possibilità di esercitare la caccia alla specie alla predisposizione di piani di prelievo annuali, da redigere previa verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati e da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni”*. La scelta della Regione Emilia-Romagna risulta pienamente coerente con tali indicazioni; il prelievo, negli istituti in cui è consentito, è previsto *“in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale”* e per un periodo più limitato (dal 15 settembre al 30 novembre in ATC e AFV), rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 157/92. In allegato H vengono recepite le limitazioni di prelievo relative a starna e pernice rossa.

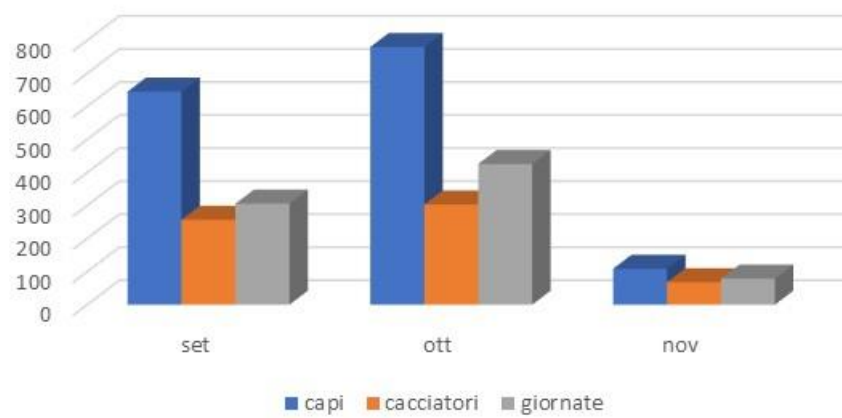
Quaglia: poiché nel documento KC termina il periodo riproduttivo nella seconda decade di settembre, la caccia al 21 settembre è fuori dal periodo di dipendenza dei nuovi nati. La caccia in Emilia-Romagna si svolge con i limiti di prelievo proposti da ISPRA nella Guida alla Stesura dei Calendari Venatori, con 5 capi al giorno e 25 stagionali. La specie è classificata “Near threatened” in Europa e “Least concern” a livello globale, si tratta di definizioni entrambe al di fuori di quelle a rischio. Il riferimento di ISPRA al Piano di Gestione Europeo appare poco comprensibile, poiché questo documento prevede che la caccia sia svolta in modo sostenibile, e la Regione Emilia-Romagna applica da sempre i limiti di prelievo proposti da ISPRA. La popolazione italiana nidificante di quaglia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Coturnix+coturnix&reporterd_name=. Ciò dimostra che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre in Italia e nella regione Emilia-Romagna non ha causato effetti negativi alla conservazione della popolazione nidificante italiana.

In ambito regionale, e più in generale in Italia settentrionale, il picco della presenza della specie è collocato nella prima e seconda decade di agosto, con presenze ancora sensibili nella prima metà del mese di settembre che vanno incontro ad un progressivo calo nel mese di ottobre. Osservando i dati dei grafici sotto riportati si evidenzia come

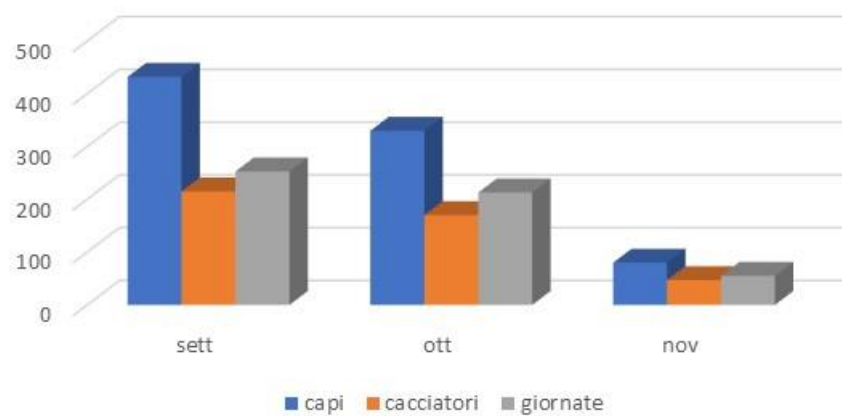
l'andamento del carnere rispecchi sostanzialmente quanto noto circa la fenologia della specie in ambito regionale:

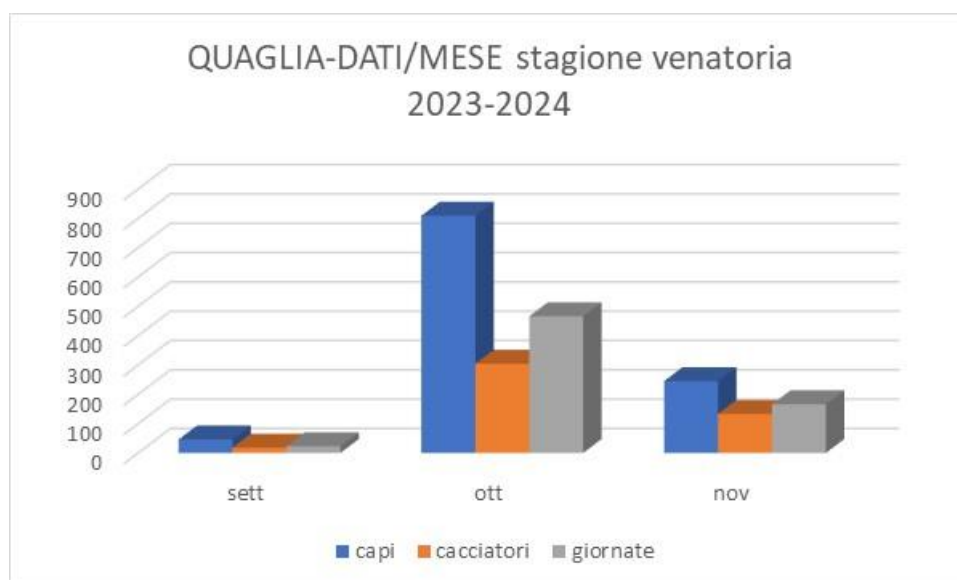
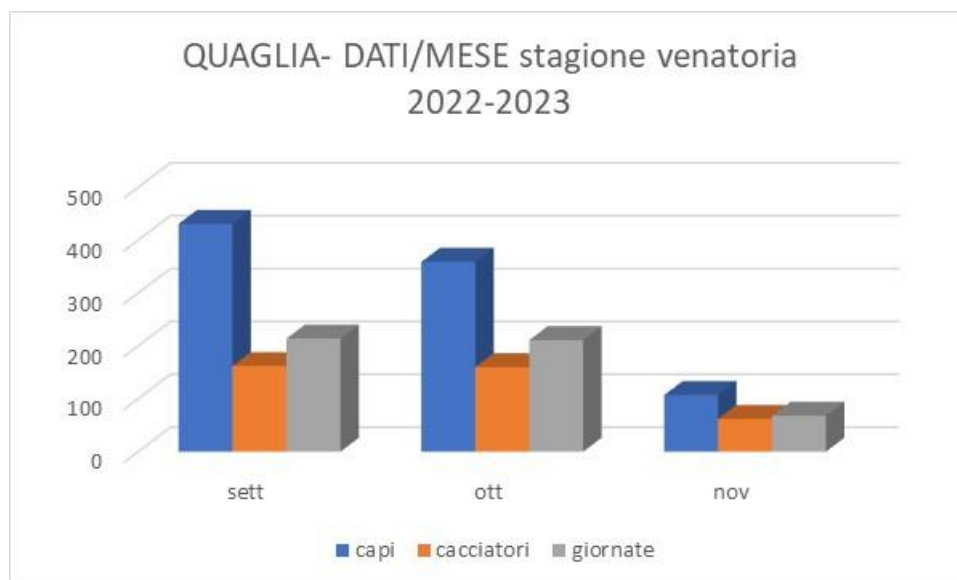


QUAGLIA- DATI/MESE per stagione venatoria
2020/2021



QUAGLIA- DATI/MESE per stagione venatoria
2021-2022





Colombaccio: ISPRA, a differenza degli anni scorsi, non esprime parere positivo per la preapertura alla specie ma ritiene corretto iniziare il prelievo dal 21 settembre. L'Istituto sostiene tuttavia che la specie *"presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese andando incontro ad un forte incremento numerico"*; aggiunge anche che *"un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza"* e che *"la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici ammette la possibilità di consentire il prelievo"*

nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione”.

La Regione propone il prelievo venatorio dal 1° settembre 2025 all'11 gennaio 2026 e aumenta il carniere giornaliero a 25 capi proprio in considerazione del fatto che la specie sta vivendo una fase di forte espansione distributiva e quantitativa sul territorio regionale ed essendo granivora esercita una notevole pressione sulle colture oleaginose e leguminose a semina primaverile e sui cereali autunno-vernini durante le fasi di semina, emergenza e maturazione e che nel 2023 i danni in regione hanno raggiunto la cifra di quasi 64.000 euro. La data di apertura della stagione venatoria a lunedì 1° settembre, solo da appostamento e in due mezze giornate settimanali fino alle ore 13, sino al giorno 18 settembre, risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata “Least concern” dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'art. 18 della Legge 157/92 e alla guida della caccia, oltre che in linea di massima coerente con le considerazioni di Ispra. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.

Germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, mestolone, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione e frullino - Data di apertura della caccia.

ISPRA propone di posticipare l'apertura della caccia al 1° ottobre, rispetto al 21 settembre, in assenza di motivazione tecnico-scientifica a supporto. La data del 21 settembre quale apertura della caccia è del tutto legittima secondo la Direttiva 147/2009/CE, la legge 157/92 e la legge regionale n. 8/94 per le seguenti ragioni:

- Le specie **germano reale, folaga e gallinella d'acqua**, nidificanti regolari e abbondanti in Emilia-Romagna, hanno date di fine riproduzione secondo il documento KC 2021 che vanno dall'ultima decade di luglio all'ultima di agosto, cioè precedenti il 21 settembre; di conseguenza l'apertura della caccia a tale data non si sovrappone al periodo riproduttivo.
- La specie **porciglione**, nidificante regolare in Emilia-Romagna, ha decade di fine riproduzione nella seconda di settembre; quindi, l'apertura al giorno 21 di questo mese è anche per questa specie è successiva al termine del periodo riproduttivo.
- Le specie **alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone e moriglione**, nidificanti poco comuni in Emilia-Romagna, hanno anch'essi date di fine riproduzione comprese l'ultima decade di luglio e la prima di settembre; quindi, precedenti il 21 settembre; di conseguenza, l'apertura della caccia in tale data non si sovrappone nemmeno per un giorno al periodo riproduttivo. Si fa presente, inoltre, che la migrazione post-nuziale di queste specie si svolge già dalla metà di agosto. Alla data del 21 settembre la Regione Emilia-Romagna ospita quindi significativi contingenti migranti appartenenti alle abbondanti popolazioni nidificanti nel Nord-Est Europa e in Russia.

- Le specie **fischione, codone, frullino e beccaccino**, non nidificanti in Emilia-Romagna, sono anch'esse fuori dal periodo riproduttivo alla data del 21 settembre secondo il documento KC 2021. Ne consegue, che l'inizio della stagione venatoria al 15 settembre rispetta la direttiva 147/2009/CE e la legge 157/92 nonché la legge regionale n. 8/94. A tale data la Regione Emilia- Romagna ospita solo contingenti migranti in periodo post-nuziale, provenienti dall'Europa nord- orientale e dalla Russia.

Germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, fischione, codone, moriglione, moretta,

folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino e frullino - Data di chiusura della caccia.

La Regione Emilia-Romagna ha stabilito la chiusura al 31 gennaio 2026 per tutte le specie sopra elencate e ciò, come riconosciuto da ISPRA, adempie a quanto previsto al paragrafo 2.6 della Guida alla Disciplina della Caccia UE in merito all'importanza di prevedere la data di chiusura della stagione per gruppi di specie simili o che frequentano gli stessi ambienti. In merito alle date d'inizio della migrazione prenuziale e della chiusura della stagione venatoria delle singole specie si fa presente quanto segue:

Fischione, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, porciglione, beccaccino e frullino: il periodo della migrazione prenuziale comincia, come da documento Key Concepts 2021, successivamente alla data del 31 gennaio; quindi non si verifica alcuna sovrapposizione fra la stagione venatoria e la migrazione prenuziale, ottemperando ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92.

Codone, l'analisi trans-nazionale esposta dalla Commissione Europea nel nuovo documento *Key concepts* 2021, stabilisce testualmente che la migrazione prenuziale della specie ha inizio in Africa in febbraio, **in Europa occidentale nel tardo febbraio** e in marzo nel resto d'Europa. Per questa specie la data di chiusura al 31 gennaio 2026 è quindi legittimata sia dalla conclusione della Commissione europea sul complesso dei paesi dell'Europa occidentale, sia dall'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e legittimata da ISPRA quale facoltà delle regioni. Si fa inoltre presente che uno studio di ISPRA con telemetria satellitare svolto nella Regione Veneto ha confermato che le partenze per la migrazione prenuziale hanno luogo in febbraio. Secondo quanto riportato nella "Relazione di attività: periodo 01/12/2020 - 30/11/2021" del Contratto Morosina-ISPRA "Ampliamento delle basi conoscitive sulle comunità ornitiche in migrazione e svernamento nelle zone umide dell'Alto Adriatico: il Codone (*Anas acuta*) quale modello di studio", a cura di Alessandro Franzoi di ISPRA - Area di Ricerca Avifauna Migratrice - la data più precoce d'inizio migrazione prenuziale, è stata il 12 febbraio (pag.20) quindi due decenni dopo quella indicata da ISPRA nel KCD 2021. In particolare, un campione di 10 codoni marcati nell'autunno 2021 e uno nel febbraio 2021 hanno dimostrato che alla data del 25 gennaio 2022 (terza decade) si trovavano ancora tutti in Laguna di Venezia (pag. 19 figura 15). Inoltre, la recentissima pubblicazione "Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing

Centre Of Russia)”, che ha analizzato 7.370 ricatture di codoni presenti nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenziali della specie si verificano in febbraio e non in gennaio (Kharitonov, 2024).

Alzavola: sono stati modificati i KC nel febbraio 2025 con relazione tecnica di ISPRA, che ha spostato l’inizio della migrazione dalla seconda alla terza decade di gennaio. Oggi la data del 31 gennaio come chiusura della stagione è giustificata sia dall’applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE e approvata dal CTFVN, sia dalla presenza di pubblicazioni scientifiche e dati che supportano l’inizio della migrazione prenziale in febbraio e non in gennaio. Uno studio con telemetria satellitare, coordinato dal CIRSEMAF e dall’Università degli Studi di Pisa, ha dato esito a due pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste di ornitologia internazionali, che hanno dimostrato che le alzavole svernanti in Italia, inclusi soggetti marcati in Italia settentrionale, hanno iniziato la migrazione prenziale in febbraio (Giunchi *et al.*, 2018, Cerritelli *et al.*, 2020).

Inoltre:

- come descritto in documenti ISPRA, non vi sono ricatture dirette di alzavole inanellate in Italia e riprese in Italia o all'estero che dimostrino spostamenti di migrazione prenziale in gennaio (Serra & Marcon, 2018);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d'inizio della migrazione prenziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include il nord Italia cominciano nel mese di febbraio (<https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/ANACRE/py2000>);
- la recentissima pubblicazione “Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)”, che ha analizzato 5372 ricatture di alzavole presente nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenziali della specie si verificano nell'Europa meridionale in febbraio e non in gennaio (Kharitonov, 2024).

Ne consegue che la data di chiusura al 31 gennaio 2026 è precedente all'inizio della migrazione e quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE e che in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi.

Folaga: ha i KC nella terza decade di gennaio, sono presenti risultati recentissimi di uno studio compiuto con telemetria satellitare e GPS/GSM nell’adiacente Regione Veneto, che dimostrano che i movimenti migratori prenziali hanno inizio in febbraio (Giunchi, 2024). Lo stesso studio dell’Università di Pisa, proseguito in Regione Friuli nel 2024 e 2025, ha dimostrato anche nella primavera 2025 che le partenze per la migrazione prenziale avvengono nel mese di marzo e non in gennaio (dati non ancora pubblicati). Per questa specie la chiusura al 31 gennaio 2026 è quindi legittimata sia dall’utilizzo di dati scientifici per discostarsi dal dato KC nazionale (utilizzo dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE), sia dall’applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla stessa Guida ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, nonché legittimata dal CTFVN nel proprio parere. Si fa presente, inoltre, che la folaga è una specie considerata in favorevole stato di conservazione dall’IUCN.

Canapiglia e gallinella d'acqua: hanno KC nella terza decade di gennaio, la caccia fino al 31 gennaio 2026 è legittima attraverso l'utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e utilizzata anche da ISPRA da due anni nei pareri per il tordo bottaccio e l'alzavola. In merito a questo aspetto, si fa presente che ISPRA legittima l'utilizzo della decade di sovrapposizione per l'alzavola proponendo la chiusura al 19 gennaio, mentre non lo fa per canapiglia, folaga e gallinella d'acqua. L'applicazione della decade di sovrapposizione è legittimata sia dalla Commissione Europea, sia dal Ministero dell'Ambiente in vari documenti. Infatti, nelle procedure EU PILOT, la Commissione non ha mai rilevato alcun elemento negativo per le specie cacciate con stagioni che includono la decade di sovrapposizione, così come il Ministero dell'Ambiente ha sempre preso posizioni che legittimavano la decade di sovrapposizione. Infatti, tale decade rappresenta un punto di equilibrio che compensa la variabilità inter-annuale che può verificarsi a causa di vari fattori nell'avvio della migrazione prenuziale, non essendo ovviamente possibile stabilire questa data ogni anno. Si fa inoltre presente che per la canapiglia, il recentissimo Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia) stabilisce che la migrazione prenuziale in Europa meridionale ha inizio in marzo, mentre in altri territori in febbraio (Kharitonov, 2024).

Germano reale: la Guida alla Disciplina della Caccia UE prevede vari paragrafi dedicati (2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34) in cui stabilisce che, vista l'abbondanza della specie e la presenza di popolazioni stanziali con periodo riproduttivo particolarmente esteso (com'è il caso della Regione Emilia-Romagna), sia preferibile adeguare la data di chiusura della caccia del germano reale a quella delle altre specie, meno abbondanti di questo, anche al fine di distribuire la pressione venatoria in modo più equilibrato. Anche per questa specie si segnala che la pubblicazione recente "Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)", che analizza tutte le ricatture di germani reali del centro di inanellamento russo, stabilisce che la migrazione abbia inizio in marzo e che in gennaio e febbraio la specie si trova ancora sui luoghi di svernamento (Kharitonov, 2024) e una pubblicazione ISPRA dimostra un incremento dell'indice di cattura in febbraio e non in gennaio (Macchio et al., 1999). Inoltre, il territorio emiliano-romagnolo è occupato per una percentuale elevatissima da aree protette a totale divieto di caccia e ben diffuse, in particolare in zone umide, che rendono l'attività venatoria sostenibile nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione europea e italiana. La correttezza della pianificazione faunistico-venatoria in atto in Emilia-Romagna è confermata anche dai dati dei prelievi esposti in Tab. 1, in cui dal 2009/10 al 2023/24 il prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia rimane relativamente costante, dimostrando che le presenze delle specie di avifauna acquatica nel territorio regionale sono continue e non subiscono decrementi. I dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici svernanti in Italia (2009-2018) dimostrano un incremento per le specie alzavola, fischione, codone, canapiglia, germano reale e moretta (Zenatello *et al.*, 2020), e ciò è avvenuto in un periodo in cui le regioni italiane hanno mantenuto la data di chiusura della caccia al 31 gennaio. Questo risultato conferma che la stagione venatoria fino

alla fine di gennaio permette la conservazione favorevole delle specie acquatiche cacciabili. Il parere del CTFVN è favorevole alla bozza di calendario venatorio regionale con la chiusura della caccia al 31 gennaio con l'applicazione della decade di sovrapposizione per le specie che hanno KC nella terza decade di gennaio senza alcuno studio a supporto. Si precisa che quest'anno, con la modifica del dato KC per l'alzavola, non vi sono uccelli acquatici che necessitano dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE. La Regione Emilia-Romagna ha comunque dimostrato l'assenza di migrazione prenuziale in gennaio per queste specie, con l'utilizzo dei dati scientifici a supporto sopra indicati.

Il complesso di dati tecnico-scientifici, dei regolamenti di caccia e della pianificazione territoriale in atto da anni in Regione Emilia-Romagna sopra esposti dimostrano l'assenza di rischio per la conservazione dell'avifauna acquatica con la caccia permessa dal 21 settembre al 31 gennaio. Per questo motivo la Regione mantiene le date previste dalla legge 157/92, che sono legittimate dalla dimostrazione dell'assenza di periodo riproduttivo al 21 settembre e di migrazione prenuziale al 31 gennaio.

Moretta: in relazione a quanto descritto da ISPRA si fa presente che la Regione Emilia-Romagna ha organizzato corsi ed esami nell'anno 2023, abilitando i cacciatori per il prelievo della moretta. In merito al tetto massimo regionale la Regione Emilia-Romagna dispone del sistema di rendicontazione digitale che assicura la sospensione della caccia al raggiungimento del limite massimo regionale.

Moriglione: per questa specie la Regione Emilia-Romagna ha in atto i monitoraggi e le misure ambientali richieste dal Piano di Gestione Nazionale. Per la rendicontazione si veda quanto esposto per la moretta. In merito alle date si fa presente che il Piano di Gestione Nazionale, approvato in Conferenza Stato-Regione ed essendo cogente, prevede la stagione di caccia terza domenica di settembre - 31 gennaio. Inoltre, il documento KC 2021 prevede per il moriglione l'inizio della migrazione prenuziale nella prima decade di febbraio; quindi, la chiusura della caccia al 31 gennaio 2026 è del tutto legittima.

Beccaccia: Per questa specie ISPRA non fa più riferimento allo stato di conservazione della beccaccia, evidentemente convergendo sulla posizione riguardante lo stato favorevole della specie, confermato a tutti i livelli, europeo, globale, unionale e italiano. Si tratta di un aspetto importante, poiché testimonia come le modalità di caccia sino ad oggi adottate in Italia e in Emilia-Romagna siano risultate compatibili con la conservazione di uno status favorevole. D'altra parte, ciò trova concordanza con l'incidenza relativamente modesta del prelievo venatorio attuato in Italia sulla popolazione di riferimento europea, pari all'1,19% (Sorrenti e Trocchi, 2023 - DOI: [10.13140/RG.2.2.30165.40160](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30165.40160)), un dato considerato sovra-stimato per una specie come la beccaccia, le cui popolazioni in transito o svernanti in Italia presentano un areale riproduttivo euro-asiatico. A questo riferimento si aggiunge che la recente iniziativa della Commissione europea, di analizzare l'impatto del prelievo sulle specie migratrici giudicate in declino, ha escluso la beccaccia dall'elenco di quelle in sfavorevole stato di conservazione.

Il consiglio avanzato da ISPRA, di una *“chiusura della caccia al 31 dicembre 2025 in*

considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta", appare non adeguatamente motivato. Infatti, l'Istituto riconosce, "a questo riguardo, si esprime apprezzamento per l'intenzione dichiarata da codesta Amministrazione di prevedere l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione anticipata del prelievo della beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo invernale ('ondate di gelo')", tale da prevenire l'eventuale vulnerabilità della specie nei periodi in cui potrebbero verificarsi le avversità climatiche.

In merito alla migrazione prenuziale della beccaccia si fa presente quanto segue:

- La Commissione europea, come nel caso del codone, con approccio transnazionale, richiesto dalla Direttiva 147/2009/CE CE (punto 4 dei Considerando), afferma testualmente: ***"la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove"***. Poiché è evidente che l'Italia appartenga ai Paesi mediterranei, di fatto la Commissione Europea smentisce il dato KC italiano, **escludendo che la migrazione abbia inizio in gennaio.**
- Questa conclusione della Commissione europea è confermata dai risultati della ricerca con telemetria satellitare e GPS/GSM che, con i risultati oggi arrivati al tredicesimo anno e che coinvolgono anche risultati recentissimi relativi alla Regione Emilia-Romagna, dimostrano che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono a partire dall'ultima decade di febbraio e mai in gennaio (McKinlay et al., 2023, McKinlay & Rubolini, 2024, McKinlay & Rubolini, 2025). Si fa presente che la metodologia satellitare e GPS/GSM consente di tracciare precisamente gli spostamenti degli individui, distinguendo eventuali erratismi dalla vera e propria migrazione.
- Dati specifici riferiti alla Regione Emilia-Romagna: dal 2020 al 2025 sono state identificate sei date di partenza per la migrazione prenuziale di beccacce svernanti nel territorio regionale di cui la prima ha avuto luogo il giorno 6 marzo, cioè più di un mese e mezzo dopo l'attuale KC italiano. Questi dati si inseriscono in una ricerca estesa a tutto il territorio nazionale italiano che ha coinvolto più di 60 individui e i cui risultati confermano totale assenza di movimenti migratori in gennaio.
- Questi risultati confermano quanto emerso anche dalla pubblicazione di Tedeschi *et al.*, 2020 *"Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock"*, Current Zoology e quanto esposto nel documento KC 2021 a livello trans-nazionale.
- In uno studio quinquennale condotto in 1588 comuni italiani, dalla stagione venatoria 2016- 17 a quella 2020-21 - da settembre a marzo, che ha coinvolto 828 cacciatori e 2097 cani da ferma, è emerso che nel mese di gennaio non si verificano aumenti delle consistenze tali da giustificare l'inizio della migrazione prenuziale, mentre l'incremento si verifica dalla seconda quindicina di febbraio fino alla metà di marzo (Tuti, M.; Rodrigues, T.M.; Bongi, P.; Murphy, K.J.; Pennacchini, P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species. Diversity 2023, 15, 598).

- Una ricerca compiuta in provincia di Forlì-Cesena, consistente nel monitoraggio con cani da ferma della beccaccia nei mesi di febbraio e marzo negli anni 2017-2018-2019-2022-2023 dimostra che l'inizio dell'aumento delle beccacce avvistate ha luogo tra l'ultima decade di febbraio e la prima di marzo, confermando i risultati ottenuti con la telemetria satellitare e con lo studio di Tuti et al., 2023.
- Anche per la beccaccia, l'analisi del prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, valutato dal 2009/10 al 2023/24 dimostra una costanza di valori, confermando che le presenze della specie in Emilia-Romagna, cioè l'afflusso dei contingenti migratori, non subisce diminuzioni e ciò è coerente con lo stato favorevole di conservazione della specie a livello internazionale.
- Il parere del CTFVN ha ammesso la chiusura della caccia al 31 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, e la Regione Emilia-Romagna ha adempiuto a questa richiesta, con l'utilizzo dei dati scientifici a supporto sopra indicati.

L'analisi complessiva della letteratura scientifica, del documento KC 2021 e delle conclusioni della Commissione europea, dei dati più recenti riferiti anche alla Regione Emilia-Romagna, dimostra che in gennaio non si verifica alcun movimento migratorio della beccaccia e che l'inizio della migrazione prenuziale avviene in febbraio, di conseguenza la caccia fino al 31 gennaio 2026 è del tutto legittima ai sensi della Direttiva 147/2009/CE e della Legge n. 157/92.

Tordo bottaccio, tordo sassello e cesena: la Regione Emilia-Romagna stabilisce la chiusura il 31 gennaio 2026 per la cesena, e al 19 gennaio per tordo bottaccio e tordo sassello. Questa scelta è in armonia con i nuovi dati KC 2025 e i paragrafi 2.7.2, 2.7.9 della Guida UE. Le decadi di inizio della migrazione prenuziale sono state modificate e posticipate dalla seconda alla terza di gennaio per tordo sassello e cesena, dalla prima alla seconda di gennaio per tordo bottaccio. Come sopra esposto le scelte della Commissione Europea si avvicinano a quanto deciso dalla Regione Emilia-Romagna nella scorsa annata venatoria; ISPRA continua a proporre la chiusura al 10 gennaio per tutte e tre le specie di turdidi, facendo riferimento all'inizio della migrazione prenuziale più anticipata che è quella del tordo bottaccio. La regione Emilia-Romagna, a seguito di una valutazione complessiva degli studi e dei nuovi dati disponibili, nonché del parere favorevole del CTFVN sulla data di chiusura al 31 gennaio 2026 per le tre specie, in linea con quanto stabilito nella stagione scorsa applica la decade di sovrapposizione per il tordo bottaccio e la cesena, **e sceglie di uniformare al 19 gennaio la chiusura per i due tordi più piccoli e potenzialmente confondibili, mentre mantiene la cesena al 31 gennaio, essendo la specie di maggiori dimensioni e quindi distinguibile dai due congeneri.** Si puntualizza tuttavia che l'istruttoria compiuta dalla Regione Emilia-Romagna conferma con studi e dati recenti che anche per tutte e tre le specie non si verifica migrazione prenuziale in gennaio, ma solo a partire dal mese di febbraio.

Tordo bottaccio

Il KC italiano per la migrazione prenuziale è stato modificato nel 2025 ed è fissato attualmente alla seconda decade di gennaio. La chiusura della caccia il 19 gennaio 2026 è possibile con l'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE e legittimata dal CTFVN nel proprio parere favorevole, senza la necessità di alcuno studio a riguardo. L'inizio della migrazione nella seconda decade di gennaio è comunque anticipato da 10 a 40 giorni rispetto ai KC degli altri paesi UE mediterranei (Francia, Spagna, Portogallo, Croazia, Grecia). La discrepanza è stata evidenziata dalla Commissione Europea nel testo del documento KC 2021, nella scheda riferita alla specie, in cui, proprio riferendosi al dato italiano, è scritto esplicitamente: " ...importanti movimenti di svernamento nella regione mediterranea potrebbero spiegare alcune delle incoerenze osservate". Di fatto, la Commissione suggerisce che il dato italiano sia troppo anticipato perché potrebbero essere stati confusi i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.

La Regione Emilia-Romagna ha concluso che nel mese di gennaio non si verifica migrazione prenuziale nel territorio regionale in base ai seguenti studi:

- il sito internazionale Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, dimostra che nel quadrante che include la Regione Emilia-Romagna e gli Stati a Nord-Est di questa l'incremento delle presenze si verifica a partire dalla seconda decade di febbraio, mentre in gennaio le segnalazioni sono costanti e dimostrano l'assenza di movimenti migratori <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000> ;
- il recente studio con telemetria satellitare realizzato nella Regione Marche negli anni 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 dimostra che le partenze per la migrazione prenuziale cominciano nella prima decade di marzo (McKinlay et al., 2023, McKinlay & Rubolini, 2024, McKinlay & Rubolini, 2025, in prep.);
- lo stesso studio compiuto in Sardegna, anch'esso arrivato alla primavera 2025, ha dimostrato che le partenze avvengono in febbraio e che la direzione di volo coinvolge l'Italia peninsulare; ciò dimostra che anche i tordi possibilmente in transito migratorio prenuziale da altre regioni attraversano l'Emilia-Romagna in febbraio-marzo e non in gennaio;
- uno studio triennale con il metodo della bioacustica, svolto in Liguria negli anni 2021-2022, 2023-2024, e 2024-2025, ha dimostrato che non vi sono movimenti migratori notturni che possano dimostrare l'avvio della migrazione prenuziale in gennaio (Sartirana et al., 2022, 2023, 2024, 2025);
- un altro studio recente pubblicato nel 2024 ha analizzato le ricatture di tordi bottacci inanellati o ricatturati in Africa settentrionale e ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio, ma un inizio degli spostamenti nella seconda metà di febbraio (Scebba et al., 2024). Questo dato, insieme a quelli della telemetria satellitare, conferma che il territorio dell'Emilia-Romagna non è interessato dalla migrazione della specie nel mese di gennaio;
- uno studio compiuto nella regione Umbria, con il metodo della telemetria VHF, ha dimostrato che l'abbandono delle zone di svernamento ha inizio nel mese di febbraio

- e non in gennaio (Tramontana et al., 2017);
- questi risultati sono inoltre coerenti con quanto presente nella letteratura scientifica recente, con i dati della Citizen science, e con i dati KC di tutti i Paesi confinanti o di latitudine simile all'Italia (Scebba et al., 2014, De Vita e Biondi, 2014, Scebba e La Gioia, 2015, Scebba e Oliveri del Castillo, 2017, Muscianese et al., 2018)
- tutti questi risultati convergono sui dati KC di tutti gli altri Paesi e lasciano intendere che ISPRA, anche con l'aggiornamento 2025, non abbia distinto i movimenti invernali non migratori con l'inizio reale della migrazione;
- il parere del CTFVN ha ammesso la chiusura della caccia il 31 gennaio 2025 con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE.

Tordo sassello

Questa specie, dopo la revisione dei KC italiani del 2025, ha oggi il dato d'inizio migrazione prenuziale alla terza decade di gennaio; quindi, la chiusura al 31 gennaio sarebbe possibile con il semplice utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e legittimata dal CTFVN senza necessità di alcuno studio a supporto.

- l'unico studio pubblicato da ISPRA sulla specie afferma testualmente: "...le aree di svernamento in Italia sembrano essere abbandonate dalla metà di febbraio con picco dei movimenti in Marzo..." (Andreotti et al., 2001);
- Il sito Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, dimostra che un inizio di decremento evidente delle presenze nel quadrante che comprende la regione Emilia-Romagna ha luogo a partire dalla prima decade di febbraio <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURILI/py200>;
- Tutti i dati KC dei Paesi di confinanti o di latitudine simile all'Italia collocano in febbraio la decade d'inizio della migrazione prenuziale del tordo sassello.

La Regione Emilia-Romagna, nonostante le evidenze sopra riportate, sceglie di uniformare la data di chiusura della caccia a questa specie al 19 gennaio 2026, senza nemmeno l'applicazione della decade di sovrapposizione, in armonia con la data di chiusura stabilita per il tordo bottaccio.

Cesena

Come sopra esposto, anche questa specie è stata oggetto di modifica del dato KC italiano nel febbraio 2025, a seguito di richiesta del MASE, accompagnata da relazione tecnica ISPRA, che ha reinterpretato i dati dell'Atlante delle Migrazioni, utilizzando la seconda isocrona e non più la prima come aveva invece fatto nella stagione scorsa. La data di chiusura al 31 gennaio 2026 è quindi possibile con l'applicazione della decade di sovrapposizione; tuttavia, i dati recenti dimostrano l'assenza di migrazione prenuziale in gennaio e sostengono ulteriormente la scelta della chiusura al 31 gennaio 2026, come peraltro avvenuto nella stagione 2024-25:

- il testo ISPRA "I Tordi in Italia" riporta a pagina 105 testualmente: "...lo svernamento in Emilia- Romagna e in Veneto risulta più prolungato...", ciò significa che la

- migrazione prenuziale ha inizio più tardi rispetto alle altre regioni;
- il documento ISPRA utilizzato per la redazione dei KC 2021 "Aggiornamento del Documento "Key concepts" Riunione tecnica 17.10.18 - Auditorium Ministero dell'Ambiente" dimostra che in Emilia-Romagna si ha un incremento evidente delle ricatture estero-Italia nella prima decade di febbraio;
 - una recentissima pubblicazione scientifica riguardante la migrazione prenuziale delle cesene svernanti in Italia settentrionale, eseguita con la tecnologia satellitare, dimostra che le partenze hanno inizio in marzo, mentre in gennaio non si verifica alcun movimento migratorio (McKinlay et. al., 2023);
 - i dati del sito internazionale EuroBird Portal confermano che nel quadrante europeo che include l'Emilia-Romagna la diminuzione delle presenze ha inizio a febbraio inoltrato, mentre in gennaio si osserva una costanza delle celle occupate <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPIL/py2000> ;
 - la Guida ISPRA alla Stesura dei Calendari Venatori, mai modificata, riporta a pagina 30 che la migrazione prenuziale della cesena ha inizio in febbraio;
 - Il parere del CTFVN ha ammesso la chiusura della caccia al 31 gennaio con la semplice applicazione della decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida UE, senza la necessità di studi a supporto.

Il complesso di questi dati, derivanti da indagini con metodiche diverse (telemetria, inanellamenti, osservazioni) confermano che in gennaio in Emilia-Romagna e in generale in Italia non si verifica migrazione prenuziale che invece ha inizio nei mesi di febbraio - inizio marzo. La data di chiusura al 31 gennaio 2026 è quindi legittimata sia dall'applicazione della decade di sovrapposizione, sia dall'evidenza che in gennaio non si verifica migrazione prenuziale in Emilia-Romagna e in Italia settentrionale. Per questi motivi la Regione Emilia-Romagna fissa la chiusura della caccia alla cesena il 31 gennaio, in armonia con la Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2, 2.7.9, 2.7.3 e 2.7.10, con la Direttiva 147/2009/CE e con la Legge n. 157/92. La Regione Emilia-Romagna ritiene inoltre che la specie sia ben distinguibile per le dimensioni, il volo e il canto dalle specie tordo bottaccio e tordo sassello, che sono nettamente più piccole e quindi distinguibili dai cacciatori.

Giornate aggiuntive per la caccia agli uccelli migratori

Per la richiesta di parere relativo al calendario della scorsa stagione venatoria, le statistiche sulla caccia alla migratoria per valutare l'impatto della quarta e quinta giornata nei mesi di ottobre e novembre andavano dalla stagione 2017/18 a quella 2021/22; nella richiesta di parere per il calendario 2025-2026 sono stati aggiunti anni 2022/23 e 2023/2024, con la precisazione che nelle stagioni venatorie 2022/23 e 2023/24 è stata concessa una sola giornata in più alla migratoria. Nel 2022 la quinta giornata era prevista fino al 24 ottobre, mentre nel 2023 non è stata proprio autorizzata. Nonostante la serie statistica di dati a disposizione della Regione e trasmessa all'Istituto ora comprenda 7 anni (dai mesi di ottobre-novembre 2017 ai mesi di ottobre-novembre 2023), il parere di Ispra non è sostanzialmente cambiato e continua a ritenere che vi siano le condizioni per autorizzare due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre per la caccia da

appostamento agli uccelli acquatici su tutto il territorio regionale; mentre, per la caccia ai turdidi, due giornate nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara e una sola giornata nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in quanto il 91,5% degli abbattimenti di turdidi è avvenuta nelle tre province romagnole nella stagione 2022-23 e per il principio di precauzione è necessario tutelare lo stato di conservazione delle specie interessate in Romagna.

Le considerazioni di ISPRA sulle giornate aggiuntive non sono ritenute condivisibili dalla Regione Emilia-Romagna per le seguenti motivazioni:

- La L.R. n. 8/1994 all'art.36 bis consente di esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dal calendario venatorio regionale, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria. La deliberazione di giunta regionale n. 211 del 21 febbraio 2011 *“Nuove modalità di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna (LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, art. 33 comma 7, art. 35 comma 1, art. 36 bis commi 2 e 4, art. 37 comma 1)”* permette ai cacciatori di usufruire di 15 giornate, presso un qualunque ATC regionale diverso da quello di iscrizione, per la caccia alla fauna selvatica migratoria da svolgersi nella forma da appostamento temporaneo esclusa la Beccaccia (forma di caccia C). Approvare una misura differenziata per alcune specie e territori aumenterebbe le richieste di mobilità e vanificherebbe l'efficacia della restrizione, oltre a comportare serie difficoltà per la vigilanza in particolare se si considera che le due giornate aggiuntive sono state assentite da ISPRA su tutto il territorio regionale per l'avifauna acquatica e per le specie migratrici diverse dai turdidi.
- I dati internazionali sullo stato di conservazione del tordo bottaccio e della cesena sono favorevoli, essendo entrambe le specie classificate come “Least concern”, sia a livello europeo, sia globale (<https://www.iucnredlist.org/>), dimostrando così che la caccia come praticata in Emilia- Romagna (svoltasi per anni con le due giornate aggiuntive) e in Italia ed Europa non rappresenta un elemento negativo per la conservazione favorevole della specie.
- Per quanto riguarda il tordo sassello, la classificazione europea della specie è “Least concern” mentre quella globale è “Near threatened”. Anche quest'ultima definizione è al di fuori di quelle a rischio, inoltre, la popolazione nidificante in Europa è in aumento moderato del 20% negli ultimi 10 anni <https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-iliacus/>.
- I dati degli indici di prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia riguardanti la Regione Emilia-Romagna dimostrano una costanza dei valori dal 2009/10 al 2023/24 (Tab. 1), confermando che le presenze dei contingenti migratori e svernanti nel territorio regionale non hanno subito una diminuzione nel corso di un periodo di 15 anni, e che quindi la pianificazione faunistico-venatoria in atto in regione è corretta avendo assicurato l'equilibrio tra il saggio utilizzo delle risorse faunistiche e la conservazione delle stesse.
- In relazione al “principio di precauzione” invocato da ISPRA per chiedere la riduzione

a una sola giornata nelle province romagnole, si fa presente che l'analisi del rischio, obbligatoria nel procedimento di possibile applicazione del principio di precauzione, dimostra che 14 stagioni di caccia con le 3 giornate di caccia e le 2 aggiuntive non hanno causato un peggioramento dello stato di conservazione delle tre specie.

In base a quanto sopra esposto la Regione Emilia-Romagna conferma le 2 giornate aggiuntive per le specie tordo bottaccio, cesena e tordo sassello, e conferma per quest'ultima specie il carniere stagionale di 160 capi. Si ritiene, infatti, che tale misura sia biologicamente più corretta al fine di contenere la quota dei capi prelevabili, rispetto alla riduzione di una giornata di caccia.

Limite massimo di capi abbattibili stagionalmente

Il consiglio di ISPRA di fissare limiti stagionali per tutti gli anatidi e i turdidi non risulta pienamente condivisibile per le seguenti ragioni.

- I dati degli indici di prelievo per cacciatore e per giornata, disponibili per 15 anni ed esposti in Tabella 1, dimostrano una costanza e in alcuni casi un aumento degli indici stessi. Tale risultato conferma che in Regione Emilia-Romagna le presenze delle varie specie cacciabili si mantengono costanti e non subiscono una diminuzione. Si tratta di un dato molto importante perché riferito al territorio regionale e che fornisce informazioni particolarmente utili per gli uccelli migratori, sia riguardanti la ricettività del territorio, sia la demografia stessa delle specie.
- I risultati dei censimenti invernali degli uccelli acquatici più recenti, riguardanti l'Italia dimostrano che tutti gli anatidi cacciabili sono in aumento in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2020) e ciò è avvenuto in un intervallo temporale in cui non sono stati previsti limiti di prelievo stagionale in Emilia-Romagna.
- La combinazione di questi risultati dimostra che i limiti di prelievo giornalieri sono idonei alla conservazione delle specie, in equilibrio con lo sfruttamento sostenibile, come previsto dalla direttiva 147/2009/CE e dalla legge 157/92. Per quanto riguarda le tre specie citate da ISPRA come prioritarie per la fissazione di limiti stagionali (marzaiola, mestolone e tordo sassello) si fa presente che il mestolone e la marzaiola sono specie giudicate "Least concern" sia a livello europeo, sia globale (<https://www.iucnredlist.org/>), quindi non vi sono elementi per giudicare dette specie in sfavorevole stato di conservazione. La Regione Emilia-Romagna conferma i carnieri stagionali della scorsa stagione venatoria.

Allenamento e addestramento cani.

Relativamente al suggerimento di ISPRA di ritardare ai primi di settembre l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento cani per ridurre il disturbo su alcune specie che non hanno completato la fase riproduttiva, non si considera tuttavia che tale attività è limitata alle zone aperte all'esercizio venatorio, ma con espressa esclusione dei terreni con colture in attualità di coltivazione e con le colture specializzate di cui al punto 8 del calendario venatorio 2025/26. Tali aree coltivate, non frequentabili nel corso dell'addestramento cani, sono particolarmente estese nel comparto pianiziale e offrono

quindi ampie condizioni di rifugio alla fauna selvatica. Diversamente, nel restante territorio collinare e montano sono le condizioni di rifugio naturale (boschi, filari, zone incolte) ad essere ampiamente diffuse e per questo consentono importanti opportunità di riparo alla fauna selvatica. Il disturbo ipotizzato da ISPRA deve ritenersi pertanto di modesta entità, anche considerando le condizioni climatiche di agosto che risultano fortemente limitanti per la durata e l'efficacia dell'azione dei cani in fase di addestramento. Si reputa, inoltre, molto importante la graduale presa di contatto dei contingenti di fauna selvatica con l'azione dei cani, per un periodo congruo prima dell'inizio dell'attività venatoria, al fine di favorire la loro sopravvivenza, particolarmente nel caso dei nati dell'anno.

Bibliografia

- Ambrosini R, Imperio S, Cecere JG, Andreotti A, Serra L, Spina F, Fattorini N, Costanzo A. 2023. *Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ringing and observation data: a case study with the Song Thrush in Italy*. Movement Ecology, 2023. <https://doi.org/10.1186/s40462-023-00407-z>
- Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., & Spina F., (2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, Ringing & Migration, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257
- Andreotti A., Marcon A., Imperio S., 2022. Hunting bag statistics to assess the onset of the pre- nuptial migration – the case study of the song thrush in the central Mediterranean. European journal of Wildlife research (2022) 68:46. <https://doi.org/10.1007/s10344-022-01594-7>.
- Andreotti A., Pirrello S, Tomasini S, Merli F. 2010. I Tordi in Italia. Biologia e conservazione delle specie del genere *Turdus*. ISPRA, Rapporti. 123/162 pp
- Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. J Ornithol 156:515-23. doi: 10.1007/s10336- 014-1152-7
- Berthold, P., A. J. Helbig, G. Mohr, and U. Querner. 1992. Rapid microevolution of migratory behavior in a wild bird species. Nature 360:668–669.
- Berthold, P. 1996. Control of Bird Migration. Chapman and Hall, London, UK.
- BirdLife International, 2021. European Red List f Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Capurro M., Duradoni D., 2022. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2020-2021. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2023. Report di sintesi raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2022. Analisi dei Capi abbattuti in Regione Liguria durante le “Giornate Aggiuntive” Aggiornamento S.V. 2020/2021 (Marzo 2022)”

- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natali negli uccelli. *Ecologia*, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzone A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>
- Commissione Europea, 2008. Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE "Uccelli selvatici" (oggi 147/2009/CE).
- Commissione Europea, 2021. Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU, Document Update 2020.
- https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KC_D_species_accounts_2021_11_14.pdf
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natali negli uccelli. *Ecologia*, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Dalby, L. 2013. Waterfowl, duck distributions and a changing climate. – PhD thesis, Aarhus Univ.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, A. Fallico, S. Toso, 2003: "Fertility and breeding season of the European rabbit *Oryctolagus cuniculus* in Sicily". 25th International Congress of International Union of Game Biologists. Limassol (Cipro), 3-7 settembre 2001.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, G. Nadalin, R. Petrucco e L. Masselli, 2008: "Fertility and survival of the European hare *Lepus europaeus* in northeastern Italy". III World Lagomorph Conference, Morelia, Michoacan de Ocampo, Mexico, 10-13.11.2008 (Abstract Book). DOI: 10.13140/RG.2.2.19070.05446
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia, 2007: "Strategie riproduttive in tre specie di Lepre (*Lepus* sp. pl.) in Italia". In: de Filippo G., L. De Riso, F. Riga, V. Trocchi e S.R. Troisi: "Conservazione di *Lepus corsicanus* De Winton, 1898 e stato delle conoscenze". IGF Publishing.
- De Vita S. e M. Biondi, 2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR- Roma): Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57
- Fandos G., e J. L. Tellerfa, 2018. Range compression of migratory passerines in wintering grounds of the Western Mediterranean: Conservation prospects. *Bird Conservation International*, 28(3), 462-474. <https://doi.org/10.1017/S0959270917000120>.
- Franzetti B. e S. Toso (a cura di), 2008: Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni. Memoria tecnico-scientifica per la Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato e del MATTM (7.11.2008).
- Freschi P., C. Cosentino, E. Mallia e V. Trocchi, 2024. Fertility of the European Brown

- Hare Across Plain, Hill and Mountain Environments in the Italian Peninsula. *Animals*, 14(24), 3690; DOI: 10.3390/ani14243690.
- Fudickar AM, T. Greives , M. Abolins-Abols, J.W. Atwell, S.L. Meddle, G. Friis, C.A. Stricker e E.D. Ketterson, 2017 - Mechanisms Associated with an Advance in the Timing of Seasonal Reproduction in an Urban Songbird. *Front. Ecol. Evol.* 5:85. doi: 10.3389/fevo.2017.00085
 - European Environment Agency (EEA). <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>.
 - Gätke, H. (1879). On the birds of Heligoland. *Proceedings of the United States National Museum*;
 - Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. *IBIS Ibis* (2018) doi: 10.1111/ibi.12602.
 - Giunchi D.,2024. Relazione sul Progetto di telemetria satellitare su alcune specie di uccelli acquatici. Convenzione tra l'Associazione Temporanea di Scopo costituita in data 14/05/2023 tra le associazioni venatorie ANLC, FIDC, ANUU, ARCI CACCIA, EPS, ACI e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa (protocollo n. 1304 del 11.03.2024). Regione Veneto & Dipartimento di Biologia, Università di Pisa.
 - Greenwaad, P. J., & Harvey, P. H. (1982). The natal and breeding dispersal of birds. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13(1), 1- 21.
 - <https://doi.org/10.1146/annurev.es.13.110182.000245>.
 - Guillemain M, Sadoul N, Simon G., 2005. European flyway permeability and abmigration in Teal *Anas crecca*, an anlysis based on ringing recoveries. *Ibis* 147:688-696.
 - Guillemain, M., Devineau, O., Brochet, A. L., Fuster, J., Fritz, H., Green, A. J., & Gauthier-Clerc, M., 2010. What is the spatial unit for a wintering teal *Anas crecca*? Weekly day roost fidelity inferred from nasal saddles in the Camargue, southern France. *Wildlife Biology*, 16, 215– 220.
 - Guillemain M., D. Vallecillo, E. Grzegorzcyk, J.-B. Mouronval, M. Gauthier-Clerc, A. Tamišier and
 - J. Champagnon, 2021. Consequences of shortened hunting seasons by the Birds Directive on late winter teal *Anas crecca* abundance in France. *openWildlife Biology* 2021: wlb.00845 - doi: 10.2981/wlb.00845
 - Hupp, J.W., Kharitonov, S., Yamaguchi, N.M., Ozaki, K., Flint, P.L., Pearce, J.M., Tokita, K., Shimada, T. & Higuchi, H. 2015. Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affect migration chronology of Northern Pintails. *J. Ornithol.* 156: 977– 989.
 - Karp D. and Benedikt Gehr, 2020: Bad hare day: very low survival rate in brown hare leverets. *Wildlife Biology* 2020: wlb.00645. DOI: 10.2981/wlb.00645
 - Kharitonov P., Kharitonova I.A., Litvin K.E.2024. Bird Ringing Centre of Russia, A.N. Severtsov Institute Of Ecology And Evolution Ras Moscow, Russia 2024. Migration Atlas of European Species of Palearctic Anatidae with The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia). 2024.

- IUCN, 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022. <https://www.iucnredlist.org>
- International Waterbird Census. <https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>
- Imperio S., Marcon A., Cecere J.G., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della cesena in Italia sulla base dei dati di inanellamento. https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/32493dc4-d5f9-4489-a86d-f075f3e5d8c9?p=2&n=10&sort=modified_DESC
- ISPRA, 2010. Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42.
- Lameris, T.K., Müskens, G.J.D.M., Kölzsch, A., Dokter, A.M., Van der Jeugd, H.P. & Nolet, B.A. 2018: Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. *Animal Biotelemetry* 6: 7. <https://doi.org/10.1186/s40317-018-0153-3>
- Le Rest, K., Hoodless, A.N., Heward, C., Cazenave, J.-L. & Ferrand, Y. 2019: Effect of weather conditions on the spring migration of Eurasian Woodcock and consequences for breeding. — *Ibis* 161(3): 559–572. <https://doi.org/10.1111/ibi.12657>
- Lehtikainen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Roer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, A., Stervander, M., Tirri, I.-S., & Tjornlov, R. S. (2019). Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration. *Ecological Indicators*, 101, 985- 991.
- Li, X.-Y., & Kokko, H. (2019). Sex-biased dispersal: A review of the theory. *Biological Reviews*, 94(2), 721- 736. <https://doi.org/10.1111/brev.12475>
- Long P.R., Székely T., Kershaw M., O'Connell M., 2007. Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines. Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation 2007. Print ISSN 1367-9430.
- Macchio S., Messineo A., Licheri D., Spina F., 1999. Atlante della distribuzione geografica degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. *Biologia e Conservazione della Fauna*. Volume 103. Istituto Nazionale della Fauna Selvatica Alessandro Ghigi.
- Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P., 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.
- McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia*. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements

of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>

- McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S. & Rubolini D.. 2024. Comportamento spaziale della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2024. Università degli Studi di Milano.
- McKinlay S. & Rubolini D., 2024. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Università degli Studi di Milano.
- McKinlay S. & Rubolini D., 2024. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Università degli Studi di Milano. Relazione non pubblicata.
- Moreau, R. E. (1972). The Palaearctic-African bird migration systems. Academic Press.
- Mueller, T., & Fagan, W. (2008). Search and navigation in dynamic environments—from individual behaviors to population distributions. *Oikos*, 117, 654– 664
- Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M., 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.
- Naef-Daenzer, B., Korner-Nievergelt, F., Fiedler, W., & Gruebler, M. U. (2017). Bias in ring-recovery studies: Causes of mortality of little owls *Athene noctua* and implications for population assessment. *Journal of Avian Biology*, 48(2), 266- 274. <https://doi.org/10.1111/jav.00947>
- Nathan, R., Getz, W. M., Revilla, E., Holyoak, M., Kadmon, R., Saltz, D., & Smouse, P. E. (2008). A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 19052– 19059.
- Neumann, W., Martinuzzi, S., Estes, A. B., Pidgeon, A. M., Dettki, H., Ericsson, G., & Radeloff, V.
- C. (2015). Opportunities for the application of advanced remotely-sensed data in ecological studies of terrestrial animal movement. *Movement Ecology*, 3, 8.
- Notaro, M. et al. 2016. Projected influences of changes in weather severity on autumn–winter distributions of dabbling ducks in the Mississippi and Atlantic flyways during the twenty-first century. – *PLoS One* 11: e0167506.
- Paradis, E., Baillie, S. R., & Sutherland, W. J. (2002). Modeling large-scale dispersal distances. *Ecological Modelling*, 151(2), 279- 292. [https://doi.org/10.1016/S0304-3800\(01\)00487-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3800(01)00487-2)
- Paradis, E., Baillie, S. R., Sutherland, W. J., & Gregory, R. D. (1998). Patterns of natal and breeding dispersal in birds. *Journal of Animal Ecology*, 67(4), 518-536. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.1998.00215.x>
- Potvin, D. A., Pavn-Jordan, D., & Lehikoinen, A. (2017). To filter or not to filter: Assessing the exclusion of hunting and persecution data in ringing recovery studies. *Ornis Fennica*, 94, 17.
- Pöysä H., Rintala J., Lehikoinen A., Väisänen R.A., 2013. The importance of hunting

pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland. *European Journal of Wildlife Research*. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number 2.

- Rakhimberdiev E., Verkuil Y.L., Saveliev A. A, Vaisanen R., JKaragicheva J., Soloviev M., Tomkovich P.V., and Piersma T., 2011. A global population redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative breeding survey data. *Diversity and Distributions*, (Diversity Distrib.) (2011) 17, 144–151.
- Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE 2013-2018. EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>
- Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2020. Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2020.
- Rintala J., Tiainen J., 2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. *Suomen Riista* 50: 65-75 (2004).
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2023. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024. Relazione preliminare studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio- Naturalistici.
- Sauter, A., Korner-Nievergelt, F., & Jenni, L. (2010). Evidence of climate change effects on within- winter movements of European mallards *Anas platyrhynchos*. *Ibis*, 152, 600– 609.
- Scebba S., Soprano M., Sorrenti M., 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.
- Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M., 2015. “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia” Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).
- Scebba S., Oliveri Del Castillo M., 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx.
- Scebba S., Oliveri del Castillo M., Sorrenti M. 2023. Analysis of ring recoveries of Song thrushes *Turdus philomelos* in North Africa. *RING* 45 3-22.
- Schummer, M. L. et al. 2010. Weather-related indices of autumn–winter dabbling duck abundance in middle North America. – *J. Wildl. Manage.* 74: 94–101.
- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
- Sheard, C., Neate-Clegg, M. H. C., Alioravainen, N., Jones, S. E. I., Vincent, C.,

- MacGregor, H. E. A., Bregman, T. P., Claramunt, S., & Tobias, J. A. (2020). Ecological drivers of global gradients in avian dispersal inferred from wing morphology. *Nature Communications*, 11(1), 2463. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16313-6>
- Sorrenti M. & V. Trocchi, 2023 - First Italy-wide assessment of the hunting impact on migratory European bird's populations. In: Brambilla M., Martinoli A. (Eds.) 2023. Atti XXI Conv. It. Ornitologia. CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici. Varese, 5-9 settembre 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.30165.40160
 - Spina F, Volponi S (2008) Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.
 - Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K., 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas. EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>.
 - Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>
 - Teitelbaum C. S., C. N. Bachner e R. J. Hall, 2023 - Post-migratory nonbreeding movements of birds: A review and case study. *Ecology and Evolution*. Vol. 13(3). <https://doi.org/10.1002/ece3.9893>
 - Teitelbaum, C. S., & Mueller, T. (2019). Beyond migration: Causes and consequences of nomadic animal movements. *Trends in Ecology & Evolution*, 34, 569– 581.
 - Teitelbaum, C. S., Hepinstall-Cymerman, J., Kidd-Weaver, A., Hernandez, S. M., Altizer, S., & Hall, R. J. (2020). Urban specialization reduces habitat connectivity by a highly mobile wading bird. *Movement Ecology*, 8, 1– 13.
 - Tellerfa, J. L., Fernandez-López, J., & Fandos, G. (2014). Utilizzo di registrazioni ad anello e indagini sul campo per prevedere la distribuzione invernale di un passeriforme migratore. *Studio sugli uccelli*, 61 (4), 527-536. <https://doi.org/10.1080/00063657.2014.953033>
 - Thorup K, Korner-Nievergelt F, Cohen EB, Baillie SR. 2014. Large-scale spatial analysis of ringing and re-encounter data to infer movement patterns: A review including methodological perspectives. *Methods in Ecology and Evolution*, 5 (12), 1337-1350. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12258>.
 - Tinarelli R., Giannella C., Melega L. (a cura di), 2010. Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009. Regione Emilia-Romagna & ASOER ONLUS. Tecnograf, Reggio-Emilia, 344 pp.
 - Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpsso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>
 - Trocchi V., Riga F., Meriggi A., Toso S., 2016 (a cura di). Piano d'azione nazionale per la Starna

- (*Perdix perdix*). Quad. Cons. Natura, 39 MATTM – ISPRA, Roma.
- Trolliet B., 2018. Évaluation des moratoires sur la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Avril 2018.
- Tuti, M.; Rodrigues, T.M.;Bongi, P.; Murphy, K.J.; Pennacchini,P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C.Monitoring EurasianWoodcock (*Scolopax rusticola*) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species. Diversity 2023, 15, 598. <https://doi.org/10.3390/d15050598>
- Van Houtan, K. S., Pimm, S. L., Halley, J. M., Bierregaard, R. O., Jr., & Lovejoy, T. E. (2007). Dispersione di uccelli amazzonici in foreste continue e frammentate. Lettere di ecologia, 10(3), 219-229. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01004.x><https://doi.org/10.1080/03078698.2001.9674257>
- Wetlands International, 2020. Waterbird Population Estimates. Retrieved from wpe.wetlands.org on Tuesday 31 Mar 2020
- Wetlands International., 2021. <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>
- Zenatello M., Baccetti N., Luchetta A., 2020. International Waterbird Census Report Italy. 2009- 2018. Waterbirds in The Mediterranean Region. <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>

1. FINALITA

- 1.1 Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8.
- 1.2 Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014, 2021 e 2025.
- 1.3 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 3/2024 utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.4 I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna. Per quel che riguarda la specie cinghiale il prelievo in selezione è consentito tutto l'anno e in tutti i comprensori, in forza di quanto previsto dagli strumenti adottati dal Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana.
- 1.5 La Regione promuove l'utilizzo di munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
- 1.6 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 3/2024 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. In forza di quanto previsto dagli strumenti adottati dal Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, tutte le Aziende faunistico-venatorie in cui sia presente il cinghiale anche in modo occasionale dovranno provvedere al prelievo dei capi presenti.
- 1.7 Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e

l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

- 1.8 Nelle aree di rispetto individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA REGIONI CONFINANTI

- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra Regioni diverse viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:

- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- silvilago (minilepre) (*Sylvilagus floridanus*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);
- cinghiale (*Sus scrofa*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus*);
- daino (*Dama dama*);
- muflone (*Ovis aries*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- beccaccino (*Gallinago gallinago*);
- canapiglia (*Mareca strepera*);
- codone (*Anas acuta*);
- fischione (*Mareca penelope*);
- folaga (*Fulica atra*);

- frullino (*Lymnocryptes minimus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- marzaiola (*Spatula querquedula*);
- mestolone (*Spatula clypeata*);
- moretta (*Aythya fuligula*)
- moriglione (*Aythya ferina*)
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- merlo (*Turdus merula*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie starna e pernice rossa la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato autorizzato dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal vigente Piano Faunistico venatorio regionale. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 agosto al Settore Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata al SACP entro 15 giorni dal termine del prelievo.

Nelle ATV l'immissione e il prelievo di starna e pernice rossa sono consentite se previsto nel programma annuale di gestione e non necessitano di piano quinquennale.

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012. Le segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e relativa cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima di Arpae Emilia-Romagna <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-beccaccia>

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 21 settembre 2025 a sabato 31 gennaio 2026. In particolare:
- 4.2 La caccia alla **fauna stanziale** - ad esclusione degli ungulati e della volpe - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 21 settembre a domenica 28 settembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - B. da mercoledì 1° ottobre a domenica 7 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C. esclusivamente in Azienda Faunistico Venatoria il periodo di prelievo è ulteriormente esteso da lunedì 8 dicembre a sabato 31 gennaio 2026 da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana.
- 4.3 La caccia alla **fauna migratoria** - ad esclusione della beccaccia - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 21 settembre a domenica 28 settembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - B. da mercoledì 1° ottobre a domenica 7 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C. da lunedì 8 dicembre a sabato 31 gennaio 2026, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana. Per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la gola fluviale qualorapù ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il territorio.

D. Nel periodo da mercoledì 1° ottobre a domenica 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.).

4.4 La caccia al **merlo** è consentita da domenica 21 settembre a mercoledì 31 dicembre, nel mese di settembre solo nella forma da appostamento fisso o temporaneo.

4.5 La caccia all'**allodola** è consentita da mercoledì 1° ottobre a mercoledì 31 dicembre, con un carniere massimo giornaliero di 10 capi e stagionale di 50 capi per cacciatore. La caccia all'allodola è vietata in tutti i Siti della Rete Natura 2000;

4.6 La caccia al **moriglione** è consentita nel periodo e nelle forme sottoindicate:

- da domenica 21 settembre 2025 a sabato 31 gennaio 2026;
- con un carniere massimo giornaliero di 2 capi e stagionale di 10 capi per cacciatore. Il cacciatore interessato nel caso abbia rinunciato al tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti esclusivamente nel tesserino digitale, nel caso abbia ritirato il tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti anche nel portale regionale "Gestione interventi di caccia" al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi/siar-assistenza/gestione-interventi-di-caccia> al massimo entro la fine della giornata di caccia. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 1.073 per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di **1.020** capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

4.7 La caccia alla **moretta** è consentita nel periodo e nelle forme sottoindicate:

- da sabato 1° novembre 2025 a sabato 31 gennaio 2026;
- con un carniere massimo giornaliero di 2 capi e stagionale di 5 capi per cacciatore. Il cacciatore interessato nel caso abbia rinunciato al tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti esclusivamente nel tesserino digitale, nel caso abbia ritirato il tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti anche nel portale regionale "Gestione interventi di caccia" al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi/siar-assistenza/gestione-interventi-di-caccia> al massimo entro la fine della giornata di caccia. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili

corrispondente a 101 per tutta la regione e il prelievo della specie verrà chiuso con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura al raggiungimento della soglia di **91** capi registrati in entrambi i sistemi digitali, allo scopo di prevenire lo sfioramento del contingente regionale per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

- soltanto dagli appostamenti fissi in zona umida, autorizzati in ATC, e dalle strutture fisse in zona umida collocate all'interno delle AFV, ai cacciatori in possesso di specifica abilitazione ottenuta ai sensi della deliberazione n. 1813 del 23 ottobre 2023 "Direttive per l'abilitazione al prelievo venatorio della specie moretta 'Aythya fuligula'";
- al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000 e delle aree contigue dei Parchi regionali.

4.8 La caccia alla **beccaccia** è consentita con le seguenti modalità:

- A. da mercoledì 1° ottobre a domenica 7 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- B. da lunedì 8 dicembre a sabato 31 gennaio 2026 vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia. In AFV su tutto il territorio;

4.9 La caccia alla **volpe** è consentita con le seguenti modalità:

- A. da domenica 21 settembre a domenica 28 settembre, prelievo in forma vagante in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. da mercoledì 1° ottobre a domenica 7 dicembre, prelievo in forma vagante in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. da lunedì 8 dicembre a sabato 31 gennaio 2026, caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
- D. da domenica 21 settembre a sabato 31 gennaio 2026 prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione

comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 3/2024, con le seguenti modalità:

- da domenica 21 settembre a domenica 28 settembre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- da mercoledì 1° ottobre a sabato 31 gennaio 2026 in tre giornate a scelta ogni settimana;

Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.10 La caccia agli **ungulati** è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 3/2024 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione o, per la specie cinghiale, da altri strumenti approvati per la gestione della Peste Suina Africana. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

4.11 La caccia al **cinghiale in forma collettiva** è consentita secondo piani di prelievo o altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana, da mercoledì 1° ottobre a sabato 31 gennaio 2026, sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 3/2024 presentati da ATC, AFV ed Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:

- con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV;
- con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992.

Ai fini della valutazione dei carnieri e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia. I diversi soggetti gestori sono tenuti inoltre a comunicare mensilmente alla Regione i capi abbattuti

nelle diverse forme di caccia secondo le modalità indicate dalla Regione.

- 4.12 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 nelle ATV nel periodo 1° settembre 2025 - 31 gennaio 2026, dall'alba al tramonto ed esclusivamente alle specie di fauna da allevamento autorizzate, ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.13 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da lunedì 1° settembre a giovedì 18 settembre 2025, ad esclusione dei Siti della Rete Natura 2000, limitatamente alle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio nelle giornate di lunedì 1° settembre, giovedì 4 settembre, domenica 7 settembre, giovedì 11 settembre, domenica 14 settembre e giovedì 18 settembre, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.
- 4.14 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge, nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011, da mercoledì 1° ottobre 2025 a sabato 31 gennaio 2026.
- 4.15 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.16 Per la caccia alla lepre i SACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata ai SACP dall'ATC d'iscrizione del conduttore entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra domenica 17 agosto e domenica 7 dicembre, l'addestramento

e l'allenamento della muta se richiesto. Nel periodo domenica 21 settembre - domenica 7 dicembre negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, l'addestramento e l'allenamento della muta è possibile qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.

4.17 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato al SACP competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

4.18 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e la detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo che per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.

4.19 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0 - mm 4,1).

Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

5.1 La caccia è consentita:

- Alla **fauna stanziale e migratoria in forma vagante** dal sorgere del sole fino al tramonto;
- Alla **fauna migratoria da appostamento** da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- Alla **volpe da appostamento con arma a canna rigata** dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole fino al

tramonto con prelievo soltanto da parte del singolo cacciatore abilitato alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 3/2024;

- Al **cinghiale in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole fino alle ore 24,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 2-ter Legge n. 157/1992 è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
- A **cervidi e bovidi in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

- 5.2 Nel periodo compreso tra lunedì 1° settembre e giovedì 18 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00.
- 5.3 Nel periodo compreso tra domenica 21 settembre e domenica 28 settembre, la caccia alla fauna stanziale e migratoria in forma vagante è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- 5.4 Le limitazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3 non si applicano:
- alle ATV dove la caccia è consentita da lunedì 1° settembre a sabato 31 gennaio 2026 dall'alba fino al tramonto;
 - al prelievo degli ungulati.
- 5.5 Gli orari venatori, riportati nell'Allegato D al presente calendario, sono stati individuati facendo riferimento al valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere, per ogni singola specie e complessivamente, più di quanto riportato alla voce carniere giornaliero e stagionale nell'Allegato C al presente calendario, fatto salvo per la specie cinghiale per la quale non vi sono limiti di capi prelevabili.
- 6.2 Nei limiti dei piani approvati, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino a mercoledì 31

dicembre 2025 e per il fagiano fino a sabato 31 gennaio 2026. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carnieri previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

- 6.3 Il numero totale dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da domenica 17 agosto a giovedì 18 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra lunedì 1° e giovedì 18 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.
- 7.5 Da domenica 21 settembre a sabato 31 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino al termine del prelievo venatorio alla fauna stanziale - domenica 7 dicembre, nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.
- 7.6 Nelle Zone addestramento cani di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso del gestore della zona stessa, comunicato al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:
- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti", ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile, inidoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscente, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;
 - a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
 - nei giardini e parchi pubblici e privati;
 - nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondichiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere accordi quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al SACP di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attività di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000" riportata nel sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/misure-conservazione-piani-gestione> e n. 1562 dell'8 luglio 2024 "Ampliamento della rete dei siti Natura 2000" riportate alla pagina web <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/individuazione-siti-atti-regionali> che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, individuando nel mese di gennaio le giornate fisse di caccia corrispondenti al giovedì e alla domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE

- 10.1 Nelle zone umide vigono i divieti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/57 "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide", nonché quelli previsti dall'art. 31 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater della Legge n. 157/1992 e quelli previsti dalle deliberazioni n. 1227/2024 e n. 1562/2024 per i Siti Natura 2000, quando più restrittivi.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nei territori di Rimini e Forlì-Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nel territorio di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 1° al 18 settembre.

12. PRESCRIZIONI VALIDE NEI BOSCHI E NEI TERRENI COLPITI DA INCENDI

- 12.1 La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" all'art. 10 vieta per dieci anni la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il divieto si applica a partire dalla data di pubblicazione delle cartografie sul geoportale degli incendi boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link <https://geoportale.incendiboschivi.it/portal/apps/sites/#/geoportale-incendi-boschivi>, che avviene comunque entro il 1° aprile dell'anno successivo all'incendio. Il geoportale dei Carabinieri non riporta la distinzione delle aree percorse dal fuoco in aree boscate e non boscate; le aree boscate sono invece visibili tramite il gis web regionale di cui al link <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/CIBH5/index.html>.

Inoltre, l'art. 60 comma 1 lett. f) della legge regionale n. 8/1994 vieta di esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi.

13. TESSERINO VENATORIO

- 13.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna Regione.
- 13.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi, sul foglio relativo al giorno di caccia, le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia, indicandolo con il numero corrispondente a quello riportato sull'etichetta del proprio tesserino che precede l'ATC prescelto (ad es. se sull'etichetta è scritto 1-B002 2-B001 e si sceglie di cacciare in B001 si deve contrassegnare la casella ATC 2, se sull'etichetta è scritto 1-FE05 2-PC03 3-PR01 e si sceglie di cacciare nel FE05 si deve contrassegnare la casella ATC 1). Qualora intenda invece esercitare la caccia in Azienda Venatoria, o fuori regione, o in mobilità, deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ), così come se esercita la caccia nelle due giornate settimanali in più alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo, nei mesi di ottobre e novembre;
- 13.3 In caso di abbattimento, il cacciatore, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X)

all'interno dell'apposito spazio. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

- 13.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento accertato.
- 13.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 13.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie cacciabili in Emilia-Romagna; se si abbatte in un'altra Regione una specie non consentita in Emilia-Romagna, e pertanto non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 13.7 Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito da quello digitale (App per smartphone). L'utilizzo del tesserino digitale è alternativo al cartaceo, la registrazione degli abbattimenti sarà bloccata per i cacciatori che hanno già ritirato il tesserino cartaceo presso il Comune di residenza o il Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente nel caso di cittadini stranieri e italiani residenti all'estero. Al fine di poter attivare l'App il cacciatore si deve recare presso il Comune di residenza, o l'ufficio regionale territorialmente competente nel caso di cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, per ricevere il codice tesserino e il codice cacciatore. Se il cacciatore intende passare all'App dovrà restituire il tesserino cartaceo all'ente da cui l'ha ritirato entro il 31 agosto; il passaggio inverso non è consentito all'interno della stessa stagione venatoria. Modalità ed istruzioni per l'utilizzo del tesserino digitale vengono demandate a successiva nota del responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.
- 13.8 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato nel caso abbia rinunciato al tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti esclusivamente nel tesserino digitale, nel caso abbia ritirato il tesserino cartaceo dovrà rendicontare gli abbattimenti anche nel portale regionale "Gestione interventi di caccia" al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi/siar-assistenza/gestione-interventi-di-caccia>. Le modalità saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.
- 13.9 In caso di mancata comunicazione, o anche d'incompletezza dei dati riportati in tale portale rispetto ai dati segnati nel tesserino venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994.
- 13.10 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando

mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

- 13.11 In caso di smarrimento o furto del tesserino, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di quanto accaduto (da rendersi ai sensi degli Artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, D.Lgs. 82/2005, D.P.R. 68/2005) o producendo copia di relativa denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza. In caso di deterioramento per ottenere duplicato sarà necessario restituire il tesserino non più utilizzabile.
- 13.12 Il tesserino cartaceo va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la denuncia di cui al precedente punto 13.11. Per il tesserino digitale la riconsegna è eseguita in automatico dall'applicazione a fine stagione venatoria.
- 13.13 Il tesserino, cartaceo o digitale, è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 13.14 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.
- 13.15 Al fine di consentire la caccia di selezione alla specie cinghiale da parte dei cacciatori che hanno riconsegnato il tesserino cartaceo e non utilizzano quello digitale, i capi abbattuti nel periodo 16 marzo-31 maggio 2026 vengono annotati su un apposito tesserino integrativo approvato con il calendario venatorio.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatore GPS.
- 14.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 14.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere

copia del documento di detenzione.

- 14.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica ai fini dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del R.R. n. 3/2024 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la sicurezza e la salute personale.
- 14.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 3/2024, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso e temporaneo e da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 14.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.
- 14.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A - PERIODI DI CACCIA 2025/26

Starna	21/09/2025 - 30/11/2025	solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dai SACP nel rispetto del PFVR
Pernice rossa	21/09/2025 - 30/11/2025	
Fagiano	21/09/2025 - 07/12/2025	IN AFV FINO AL 31/01/2026
Volpe	21/09/2025 - 31/01/2026	
Lepre	21/09/2025 - 07/12/2025	IN AFV FINO AL 31/12/2025
Silvilago (minilepre)	21/09/2025 - 07/12/2025	IN AFV FINO AL 31/12/2025
Coniglio selvatico	21/09/2025 - 07/12/2025	
Cinghiale	01/10/2025 - 31/01/2026	
Cornacchia grigia	01/09/2025 - 11/01/2026	
Gazza	01/09/2025 - 11/01/2026	
Ghiandaia	01/09/2025 - 11/01/2026	
Germano reale	21/09/2025 - 31/01/2026	
Canapiglia	21/09/2025 - 31/01/2026	
Fischione	21/09/2025 - 31/01/2026	
Codone	21/09/2025 - 31/01/2026	
Mestolone	21/09/2025 - 31/01/2026	
Alzavola	21/09/2025 - 31/01/2026	
Marzaiola	21/09/2025 - 31/01/2026	
Moretta	01/11/2025 - 31/01/2026	
Moriglione	21/09/2025 - 31/01/2026	
Folaga	21/09/2025 - 31/01/2026	
Gallinella d'acqua	21/09/2025 - 31/01/2026	
Porciglione	21/09/2025 - 31/01/2026	
Beccaccino	21/09/2025 - 31/01/2026	
Frullino	21/09/2025 - 31/01/2026	
Quaglia	21/09/2025 - 30/11/2025	
Beccaccia	01/10/2025 - 31/01/2026	
Colombaccio	01/09/2025 - 11/01/2026	
Allodola	01/10/2025 - 31/12/2025	
Merlo	21/09/2025 - 31/12/2025	dal 21 al 28/09 solo da appostamento fisso o temporaneo
Cesena	21/09/2025 - 31/01/2026	
Tordo bottaccio	21/09/2025 - 19/01/2026	
Tordo sassello	21/09/2025 - 19/01/2026	

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE 2025/2026 (fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)			
CACCIA DI SELEZIONE			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1° giugno – 14 luglio 16 agosto – 29 settembre	M	I, II
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa	1° giugno – 14 luglio 16 agosto – 29 settembre	M	I, II
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1° settembre – 29 settembre	M	I
	1° novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
DAINO in aree a gestione non conservativa	1° settembre – 29 settembre	M	I
	1° novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
CERVO	1° ottobre – 15 febbraio	M	III
	1° ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO in aree a gestione non conservativa	1° ottobre – 15 febbraio	M	III
	1° ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
MUFLONE	1° novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	1° giugno – 31 maggio	M e F	tutte le classi (*)

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA

ALLEGATO C - CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2025-26

SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO			CARNIERE STAGIONALE	
Starna	1	non più di 2 capi complessivamente		5	solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dai SACP nel rispetto del PFVR
Pernice rossa	1			5	
Fagiano	2				
Lepre	1			10	
Coniglio selvatico	2				
Silvilago (minilepre)	10				
Canapiglia	10	non più di 10 capi complessivamente	non più di 25		
Fischione	10				
Codone	5			25	
Mestolone	10			60	
Moretta	2			5	
Moriglione	2			10	
Alzavola	10				
Marzaiola	10			25	
Gallinella d'acqua	10				
Porciglione	10				
Beccaccino	10	non più di 10 capi complessivamente	25		
Frullino	10				
Volpe	25	capi complessivamente			
Cornacchia grigia	25				
Gazza	25				
Ghiandaia	25				
Germano reale	25				
Folaga	10				
Quaglia	5			25	
Beccaccia	3			15	
Colombaccio	25				
Allodola	10			50	
Merlo	25				
Cesena	25				
Tordo bottaccio	25				
Tordo sassello	25			160	

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2025/2026							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	1 - 15 giugno 2025					04:30	21:55
	16 - 30 giugno 2025					04:30	22:00
	1 - 15 luglio 2025					04:40	22:00
	16 - 31 luglio 2025					04:50	21:50
	1 - 15 agosto 2025					05:10	21:30
	16 agosto- 31 agosto 2025					05:30	21:05
	1 - 20 settembre 2025			05:45	13:00	05:45	20:40
	21 settembre - 30 settembre 2025	07:00	13:00	06:00 A 07:00 V	19:10 A 13:00 V	06:00	20:10
	1° ottobre - 15 ottobre 2025	07:20	18:45	06:20 A 07:20 V	18:45	06:20	19:45
	16 - 25 ottobre 2025	07:35	18:20	06:35 A 07:35 V	18:20	06:35	19:20
ORA SOLARE	26 ottobre - 15 novembre 2025	07:00	17:00	06:00 A 07:00 V	17:00	06:00	18:00
	16 - 30 novembre 2025	07:20	16:40	06:20 A 07:20 V	16:40	06:20	17:40
	1 - 15 dicembre 2025	07:35	16:35	06:35 A 07:35 V	16:35	06:35	17:35
	16 - 31 dicembre 2025	07:45	16:40	06:45 A 07:45 V	16:40	06:45	17:40
	1 - 15 gennaio 2026	07:50	16:50	06:50 A 07:50 V	16:50	06:50	17:50
	16 - 31 gennaio 2026	07:40	17:10	06:40 A 07:40 V	17:10	06:40	18:10
	1 - 15 febbraio 2026					06:25	18:35
	16 - 28 febbraio 2026					06:05	18:55
	1 - 15 marzo 2026					05:40	19:15
	16 - 28 marzo 2026					05:15	19:30
ORA LEGALE	29 marzo - 15 aprile 2026					05:45	20:50
	16 - 30 aprile 2026					05:15	21:10
	1 - 15 maggio 2026					04:55	21:30
	16 - 31 maggio 2026					04:40	21:45

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti; la caccia al cinghiale in selezione si protrae fino alle ore 24,00.

ALLEGATO E: PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo

RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggiere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito il transito con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufole coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO, vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Settore Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

ALLEGATO F: LINEA PEDEMONTANA

Piacenza

Confine di Regione Emilia – Romagna con Regione Lombardia, in comune di Ziano P.no, strada comunale n. 12 Loc. Bruciate, fino alla Loc. Moretta, in comune di Borgonovo V. Tidone, strada provinciale n. 27 fino a Borgonovo e da qui strada provinciale n. 412 e poi strada provinciale n. 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, strada provinciale n. 7 tra Agazzano e Gazzola, strada comunale n. 5 tra Gazzola e Rivalta, strada provinciale n. 55 tra Rivergaro e Ponte dell'Olio, strada comunale n. 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le Comunali n. 2 e n. 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la strada provinciale n. 6 tra Ciriano e Castell'Arquato, strada provinciale n. 31 tra Castell'Arquato ed Alseno, strada statale n. 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.

Parma

Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastro, Felino, Sala Baganza, strada per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

Reggio Emilia

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

Modena

Dal confine del territorio provinciale di Reggio Emilia sulla SP n. 467 strada pedemontana, continuando per via Montanara, SP n. 569 /via Statale e Strada nuova Pedemontana fino al confine con il territorio provinciale di Bologna.

Bologna

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) – Via Emilia (SS n. 9).

Forlì Cesena

SS n. 9 via Emilia.

Ravenna

SS n. 9 via Emilia.

Rimini

SS. n. 9 via Emilia e Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 via Emilia.

BOLOGNA

Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona, Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell'Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

FERRARA

Fiume Po, Fiume Reno, Fiume Panaro, Canale Napoleonico, Canale di Cento, Canale Bondiolo – Allacciante di Felonica, Canale Rusco – Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana, Canale Bianco, Canale di Burana, Canale Po di Volano e risvolte, Fosse Unite Sabbiosola – Benvignante, Canale Bella, Fossa Morgosa, Scolo Circondariale, Canale Seminiato, Canale Campo Cieco, Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento), Canale Maestro, Canale Leone, Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10), Canale Cavamento Palata, Canale Fossalta Inferiore, Canale di Bando, Canale diversivo sx e dx Bondiolo, Canale Cavo dx e sx Bondiolo, Canale Fossa Lata, Canale Dogaro Uguzzone, Canale Lorgana, Canale Bentivoglio, Canale Malea, Canale Collettore Testa (tratto da Canalette Riunite a Idrovora di Bando Località Fiorana – Argenta), Scolo Bindella (tratto da Via Parata a via Tamerischi – Argenta), Canale Fascinata, Canale Fossalta, Canale Quarantoli, Diversivo di Portomaggiore, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse, Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte), Collettore Trebba, Scolo Principale – Scolo Principale Superiore, Scolo Vallicelle (Tratto da S. Bartolomeo in Bosco a Marrara), Condotto Generale Fossa Masi – Fossa Gattola – Convogliatore, Fossa Lavezzola, Fossa Sabbiosola, Fossa Benvignante, Fossa Molino, Scolo Scorsuro, Scolo Scorsurolo, Fossa Gambulaga e Canalino di Denore, Collettore Bosco, Collettore Poazzo, Canale Guagnino, Canale Torba, Canale Circondariale Mezzano N.O. e S.E. ad eccezione dell'argine verso il Mezzano e dell'intero specchio d'acqua esclusa la sommità dell'argine esterno, Scolo Nogarotto (tratto compreso tra Via Diamantina e Via Saccona località Porporana), Scolo Roncagallo (tratto compreso tra Via Malanca località Ravalle e ponte di Via Saccona località Porporana), Scolo Cavalletta (tratto compreso tra Chiavica Carbonara e ponte di Via Piletta località Rovere), Scolo Poazzo Nuovo (tratto compreso tra ponte di Ospitale e località San Biagio), Scolo Leoncello (tratto compreso tra Canale Nicolino e Via Ranuzzi località Casaglia), Scolo Leoncino (tratto compreso tra AR Fiorile e AR Vallelunga località Casaglia), Scolo Aldrovandi.

FORLI-CESENA

Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall'origine per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini).

MODENA

Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotto Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Foscaglia,

Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S. Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespoli, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetro, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina – Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto – Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido, Torrente Guerro, Torrente Taglio e Torrente Samoggia.

PARMA

Canale Galasso, Canale Lorno, Canale Naviglio, Canale Terrieri, Fontana, Ongina, Po, Stirone, Taro, Torrente Enza, Torrente Parma, Fossaccia Scannabecco, Canale Ramazzone, Rovacchia, Recchio.

PIACENZA

Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Rianza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po, Torrente Chero, Torrente Ongina, Rio Gandore, Rio Lisone, Rio Lurone (tra il torrente Luretta e il torrente Loggia)

RAVENNA

Acquara, Bevanella, Bevano, Canale Destra Reno, Canale di allacciamento, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Vela (Canalina), Canale Zaniolo, Fiumi Uniti, Fossatone Vecchio, Fosso Ghiaia, Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno, Montone, Reno, Ronco, Sanguinario, Santerno, Savio, Scolo Arginello, Scolo Diversivo in valle, Scolo Lama, Scolo Tratturo, Scolo Via Cupa, Scolo Via Cerba, Scolo Via Cupa, Senio, Sillaro, Sintria, Collettore principale.

REGGIO EMILIA

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Bondione, Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Fiume Secchia, Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo, Collettore Principale (Comune di Reggiolo), Condotta Barbanta Alta, Canale Tassarola, Canale Calvetro.

RIMINI

Conca, Marano, Marecchia, Tavollo, Uso, Rio Melo, Ventena (di Montefiore).

ALLEGATO H: INTEGRAZIONI DEGLI ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11

ATC FE3 e FE4

Nel periodo 1/10/2025 - 31/01/2026 nell'area tra la Strada Romea e il mare la caccia alla stanziale e alla migratoria è consentita nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica. La caccia al colombaccio è consentita nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica solo da appostamento.

ATC MO3 e FE5

La caccia alla femmina di fagiano termina giovedì 30 ottobre 2025.

ATC FE9

La caccia alla femmina di fagiano termina domenica 2 novembre 2025.

ATC MO1

La caccia alla femmina di fagiano termina sabato 15 novembre 2025.

ATC RE1

In caso di piene del fiume Po con livello superiore a metri 4,30 rispetto allo zero idrografico della stazione AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di Boretto (RE), con conseguente allagamento dei terreni golenali, la caccia in forma vagante è VIETATA. Al superamento del livello di metri 4,30 saranno collocate in loco a cura dell'ATC tabelle indicanti il divieto di caccia. Le tabelle verranno rimosse quando il livello del fiume Po sarà inferiore a metri 4,30 e i terreni precedentemente allagati saranno per la maggior parte scoperti per consentire la ripresa della caccia in forma vagante.

La caccia alla femmina di fagiano termina domenica 23 novembre 2025.

ATC RE2

In caso di piene del fiume Po nell'area di golena in comune di Luzzara, compresa tra la Strada Provinciale 35 e la Strada Provinciale 62 con livello superiore a metri 4,30 rispetto allo zero idrografico della stazione AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di Boretto (RE), con conseguente allagamento dei terreni golenali, la caccia in forma vagante è VIETATA. Al superamento del livello di metri 4,30 saranno collocate in loco a cura dell'ATC tabelle indicanti il divieto di caccia. Quando il livello del fiume Po sarà inferiore a m 4.30 e i terreni precedentemente allagati saranno per la maggior parte scoperti, e comunque non oltre il quattordicesimo giorno di divieto, saranno rimosse le tabelle per consentire la ripresa della caccia in forma vagante. I cacciatori sono invitati a consultare il sito dell'ATC www.atcre2.it.

ATC RN2

La caccia alla femmina di fagiano termina domenica 9 novembre 2025.

La caccia a lepre, fagiano e pernice rossa, da mercoledì 1° ottobre fino al termine del periodo consentito per tali specie si svolge in 3 giornate fisse ogni settimana (mercoledì, sabato e domenica).

ATC RA3

La caccia alla fauna migratoria in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, da lunedì 8 dicembre 2025 a sabato 31 gennaio 2026, si svolge esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia.

ATC FC1

Nelle Zone di Tutela, debitamente tabellate, denominate Cava, Chiusa, Masini, Quattro (in UTG1_1) e Balza, Ca' Bionda, Fratta e Gualdo Ricò (in UTG1_2) è vietata la caccia a lepre, fagiano, pernice rossa e starna.

ATC FC2

Nelle Zone di Tutela, debitamente tabellate, denominate Ciola, Monte Iottone, Montecchio, Ranchio, Rocchetta, San Damiano, San Martino, Diegaro (in UTG2_1) e Calbana, Farina, Formignano, Gorolo, Luzzena, Montetiffi 1 e 2, Ponte Uso, Serra, Zanella, Zotto (in UTG2_2) è vietata la caccia a lepre, fagiano, pernice rossa e starna.

ATC	DISTRETTO	Lepre	Fagiano
PR1	D1	chiusura domenica 23/11/25	femmina chiusura domenica 16/11/25
			carniere giornaliero max femmina: 1 capo
		fino a domenica 12/10 si caccia in due giornate fisse (gio-dom) dal 13 al 26/10 si caccia in tre giornate fisse (mer-sab-dom)	
		orari di caccia: termina sempre alle ore 12.00	orari di caccia: fino a domenica 26/10 termine alle ore 12.00
PR2	D1	chiusura domenica 23/11/25	femmina chiusura giovedì 30/10/25
			carniere giornaliero max femmina: 1 capo
		orari di caccia: termina alle ore 12.00 fino a domenica 12/10/25	
PR4	D1-D2-D3	come da calendario	femmina chiusura sabato 1/11/25
PR5	D1-D3	nel mese di settembre divieto di prelievo nella giornata di giovedì, nel restante periodo definito dal calendario divieto di prelievo nella giornata di mercoledì	
		divieto di prelievo per chi esercita nella stessa giornata la caccia al cinghiale in forma collettiva	
PR6	D1-D2-D3	carniere max stagionale: n. 7 capi	carniere max stagionale: n. 15 capi
		chiusura domenica 30/11/25	femmina chiusura domenica 30/11/25
		orari di caccia: termina alle ore 14.00	
PR7	D1-D2-D3	chiusura domenica 30/11/25	
PR8	D1-D2-D3	orari di caccia: termina alle ore 13.00	divieto di caccia alla femmina nel distretto D3
PR9	D1	carniere max stagionale: n. 8 capi	carniere max stagionale: n. 10 capi
			femmina chiusura domenica 30/11/25
		divieto di prelievo per chi esercita nella stessa giornata la caccia al cinghiale in collettiva	

ATC	DISTRETTO	Starna	Pernice rossa
PR5	D1-D3	nel mese di settembre divieto di prelievo nella giornata di giovedì, nel restante periodo definito dal calendario divieto di prelievo nella giornata di mercoledì	

ATC	DISTRETTO	Lepre		Fagiano		Rendicontazione
		Periodo, giornate, orari	Carniere	Periodo, giornate, orari	Carniere	
PC2	1 - 3	Termine stagione 16/11; chiusura caccia alle ore 13 fino al 19/10	5 capi nella stagione	Da calendario regionale	Da calendario regionale	Riconsegna rendiconti parziali il 19/10 e il 2/11
PC3	Unico	Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e fino alle ore 14,00	6 capi nella stagione	Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica	15 capi nella stagione	Riconsegna rendiconto parziale il 03/11 con prelievi al 31/10
PC4	Unico	Chiusura caccia alle ore 13	7 capi nella stagione	Chiusura caccia alle ore 13	Da calendario regionale	Riconsegna rendiconti parziali il 23/10 ed il 10/11

PC5	1 - 3	Opzione prevalente. Avvio prelievo 28/09; termine stagione 30/11	5 capi nella stagione	Opzione prevalente. Avvio prelievo 28/09	12 capi nella stagione	-
PC6	1 - 2	Avvio prelievo 28/09; termine stagione 30/11	6 capi nella stagione	Da calendario regionale	20 capi nella stagione	Riconsegna rendiconti parziali il 26/10 ed il 24/11
PC7	1 - 6	Caccia di specializzazione. Avvio prelievo 28/09; termine stagione 30/11; chiusura caccia alle ore 14,00	5 capi nella stagione	Caccia di specializzazione Avvio prelievo 28/09	12 capi nella stagione	Libretto aggiuntivo
PC8	1 - 3	Opzione prevalente. Avvio prelievo 28/09. Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica	6 capi nella stagione	Opzione prevalente. Avvio prelievo 28/09. Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica	Da calendario regionale	Tagliandi di abbattimento giornalieri e libretto aggiuntivo
PC9	1 - 2	Caccia di specializzazione. Avvio prelievo 28/09. Applicazione fascetta inamovibile	6 capi nella stagione	Caccia di specializzazione	15 capi nella stagione	Libretto aggiuntivo e riconsegna rendiconto parziale a fine ottobre
PC11	1 - 4	Avvio prelievo 28/09, termine stagione 30/11	5 capi nella stagione	Avvio prelievo 28/09, termine stagione 30/11	12 capi nella stagione	-

ATC	DISTRETTO	Starna		Pernice rossa		Rendicontazione
		Periodo, giornate, orari	Carniere	Giornate ed orari	Carniere	
PC1	1 - 2	-	-	da calendario regionale	5 capi nella stagione	Riconsegna giornaliera all'ATC tagliandi abbattimenti
PC3	Unico	-	-	Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica	5 capi nella stagione	Riconsegna giornaliera all'ATC tagliandi abbattimenti
PC5	1 - 3	-	-	Opzione prevalente, avvio prelievo 28/09. Termine prelievo 29/10	5 capi nella stagione	Comunicazione giornaliera all'ATC dei prelievi

PC6	1 - 2	-	-	Termine stagione 10/11	5 capi nella stagione	Comunicazione giornaliera all'ATC dei prelievi
PC7	1 - 6	-	-	Caccia di specializzazione, avvio prelievo 28/09	5 capi nella stagione	Comunicazione giornaliera e riconsegna tagliandi dei prelievi all'ATC
PC8	1 - 3	Caccia di specializzazione. Avvio prelievo 28/09. Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica	2 capi nella stagione	Caccia di specializzazione. Avvio prelievo 28/09. Cacciabile solo nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica	5 capi nella stagione	Riconsegna giornaliera all'ATC tagliandi abbattimenti
PC9	1 - 2	Caccia di specializzazione	3 capi nella stagione	Caccia di specializzazione	5 capi nella stagione	Riconsegna giornaliera all'ATC tagliandi abbattimenti
PC11	1 - 3	-	-	Avvio prelievo 28/09	5 capi nella stagione	Comunicazione giornaliera e riconsegna tagliandi dei prelievi all'ATC

Ulteriori limitazioni di cui al comma 11 ex art. 33 L.R. n. 8/94

ATC PC01: Esercizio venatorio in preapertura consentito esclusivamente nel distretto per la fauna stanziale n. 1 "Mottaziana Nord", di cui alla D.G.R. n. 1319 dell'11 settembre 2017 "*Istituzione di distretti di gestione della fauna selvatica stanziale afferenti ad ATC dei territori di Bologna e Piacenza e di unità territoriali di gestione di starna e pernice rossa afferenti ad ATC dei territori di Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni e del calendario venatorio regionale – Stagione 2017-2018*".

ATC PC03: Esercizio venatorio in preapertura consentito esclusivamente a nord della linea pedemontana di cui all'Allegato F del presente calendario.

ATC PC06: Esercizio venatorio in preapertura consentito esclusivamente nel distretto per la fauna stanziale n. 1 "Pianura", di cui alla D.G.R. n. 1265 del 1° agosto 2016 "*Istituzione di distretti di gestione della fauna selvatica stanziale afferenti ad ATC delle province di Piacenza, Parma, Ferrara e della Città metropolitana di Bologna (art. 30, comma 5 della L.R. 8/1994, "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni)*".

ATC PC10: avvio della caccia alla fauna stanziale il 28/09.

Tesserino integrativo per la segnatura del prelievo del cinghiale in selezione nel periodo
16 marzo - 31 maggio 2026 – DA RESTITUIRE AGLI ATC E ALLE AFV
Stagione venatoria 2025-2026

**DEVE ESSERE COMPILATO SOLTANTO DAI CACCIATORI CHE HANNO RICONSEGNA TO IL TESSERINO
CARTACEO**

Nome _____ Cognome _____

Cod. fisc. _____

SELEZIONE ☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC

AFV

N. CINGHIALI ABBATTUTI

SELEZIONE ☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC

AFV

N. CINGHIALI ABBATTUTI

SELEZIONE ☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC

AFV

N. CINGHIALI ABBATTUTI

SELEZIONE ☐

GIORNO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

MESE

3	4	5
---	---	---

ATC

AFV

N. CINGHIALI ABBATTUTI

Modalità utilizzo del “tesserino integrativo per la caccia di selezione al cinghiale”

Deve essere utilizzato per la segnatura dei capi dalla data di consegna al Comune di residenza del tesserino 2025/2026, non prima del giorno 16 marzo e fino al 31 maggio 2026.

Il cacciatore dovrà marcare la sigla dell'ATC (es: BO2) e, nel modo consueto, la giornata e il mese nonché gli eventuali cinghiali abbattuti.

In ogni foglio vi è spazio per quattro giornate di caccia, potrà essere utilizzato il numero di fogli necessario facendone fotocopie.

Su ciascun foglio vanno riportati Nome e Cognome del cacciatore e Codice Fiscale in stampatello in caratteri chiaramente leggibili.

IL “TESSERINO INTEGRATIVO” ANDRÀ CONSEGNATO AGLI ATC E AI CONCESSIONARI DELLE AFV IN CUI SONO STATI EFFETTUATI GLI ABBATTIMENTI PER LA RENDICONTAZIONE ANNUALE AGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI.